



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PREDISPOSTO DA

SIBELCO ITALIA S.p.a.

AI SENSI DEL

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE 1

(Consiglio di Amministrazione dell'11/12/2015)

PARTE SPECIALE 1

AREE A RISCHIO

L'attività di *risk mapping* ha consentito di individuare, nell'ambito dell'attività di SIBELCO ITALIA, le aree considerate a rischio, ovvero dei settori o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati.

Con specifico riferimento a ciascuna area a rischio sono state individuate:

- le Funzioni Aziendali coinvolte;
- le relative attività sensibili, ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati;
- gli specifici reati che potrebbero essere commessi.

Rispetto a ciascuna area a rischio sono stati altresì individuati:

- i principali controlli, implementati al fine del contenimento del rischio;
- il Sistema Autorizzativo proprio di ciascun processo aziendale;
- i flussi informativi verso l'OdV;
- i Responsabili Interni (denominati *Key Officers*) su cui grava il compito di trasmettere all'OdV appositi *report* dal contenuto predeterminato.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO

E' opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "A", coincidente con quelli indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto; quest'ultimo articolo è stato significativamente modificato ad opera della L. 190/2012.

- MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 316 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver sottratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che abbia alcun rilievo il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che nell'attualità non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

- INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 316 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto abbiamo visto accadere in relazione all'art. 316 *bis* c.p., è irrilevante l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine va evidenziato che tale ipotesi di reato è sussidiaria rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Esso si configura dunque solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

- TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Per artificio o raggiri si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta del reato se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e quindi anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella partecipazione a procedure di gara, si forniscano intenzionalmente alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (art. 640 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e quindi rilevanti ai sensi della normativa in questione le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati e i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici) che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente ovvero nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Con il D.L. 93/2013 il Legislatore ha aggiunto alla norma un terzo comma, introducendo un'ulteriore ipotesi aggravata del delitto di "frode informatica": la c.d. "frode informatica commessa con sostituzione dell'identità digitale". Tale forma aggravata è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli Enti modificando il dettato dell'art. 24 *bis* del Decreto; per un'analisi approfondita di tale norma, pertanto, si rinvia alla sezione dedicata ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati (v. *infra*, Parte Speciale "I").

- CORRUZIONE

- CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

L'attività del pubblico ufficiale deve estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza).

Ai fini della ricorrenza del reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara) ovvero omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

Ai fini della ricorrenza del reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p.

- CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (art. 319 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (che può essere, oltre che un magistrato, anche un cancelliere o altro funzionario).

- INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (art. 319 *quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il comma 2 della norma, che configura la cd “*concessione mediante induzione*”, rende punibile, con una pena più lieve, anche la condotta del privato concusso.

- CORRUZIONE DI PERSONE INCARICATE DI UN PUBBLICO SERVIZIO (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione e di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale, ma anche all’incaricato di pubblico servizio.

I reati di corruzione come sopra indicati possono essere realizzati mediante l’erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi neri tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall’utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati sopra citati possono essere realizzati mediante l’erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi ed in genere regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustificatamente vantaggiose;

- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società etc.

A titolo esemplificativo nei casi di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- un provvedimento autorizzativo;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i prodotti della Società vengano preferiti ingiustamente – nell'acquisto o nella vendita – rispetto a quelli delle altre società concorrenti.

Per quanto concerne la corruzione in atti giudiziari, il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Per completezza infine deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319 *ter* e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzategli. La promessa o l'offerta di denaro devono riguardare:

- l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E' inoltre penalmente sanzionata anche la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

E' necessario inoltre che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal pubblico ufficiale perché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che ai fini della configurabilità della fattispecie in esame è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

- CONCUSSIONE (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – figura, quest’ultima, reintrodotta con la Legge 69/2015, dopo la soppressione nel 2012 ad opera della Legge n. 190 –, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Si tratta della cd “*concessione mediante costrizione*”, che, a differenza della fattispecie prevista dall’art. 319 *quater* non punisce il privato concusso.

Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un dipendente o un dirigente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, il quale, profittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, risultando da tali comportamenti un vantaggio per la Società.

- PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI STATI ESTERI (art. 322 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concessione, fermo restando che ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate.

Area a rischio n.1:

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI PRODUZIONE.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Operation Unit Manager

Direttore di cava

Direttore di Stabilimento

Site Manager

Direttore Sicurezza, Ambiente e Qualità

Responsabile Legale e Risorse umane

Attività sensibili:

- Procedura per l'ottenimento della concessione per attività mineraria presso la Regione di competenza.
- Procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione di sfruttamento delle cave presso i Comuni di competenza;
- Procedura per il rilascio di autorizzazioni edilizie presso le Province/Comuni di competenza;
- Procedura per il rilascio di autorizzazioni in materia ambientale presso le Province di competenza (scarichi idrici; pozzi; emissioni, smaltimento rifiuti etc.).

In particolare, per le attività sopra indicate, risultano a rischio:

- la predisposizione della documentazione prevista dalla legge;
- la presentazione della documentazione agli uffici competenti;
- i rapporti con funzionari pubblici per il completamento della procedura.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- truffa ai danni dello stato o di altro ente pubblico;
- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità.

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

La Società dispone di apposite procedure che prevedono i seguenti controlli chiave:

- verifica della correttezza della documentazione da presentare agli uffici della PA;
- verifica della completezza della documentazione presentata agli uffici della P.A.;
- evidenza e formalizzazione dei rapporti intrattenuti con i funzionari pubblici per il completamento della procedura di rilascio della autorizzazione/ concessione.

Sistema autorizzativo:

I rapporti con la PA sono intrattenuti dalle posizioni indicate alla voce “Funzioni aziendali coinvolte”.

Amministratore Delegato e Direttore di stabilimento possono tuttavia fare ciò in forza di procura speciale.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 12. *Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali* e III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale.

Omaggi e atti di cortesia verso pubblici ufficiali o pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- i principali rapporti intrattenuti con funzionari pubblici;
- l'oggetto dei contatti intrattenuti con funzionari pubblici.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area a rischio n. 2:

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI O ACCERTAMENTI CORRELATI ALL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA.

Funzioni aziendali coinvolte:

Direttore di Stabilimento/Responsabile di Sito

Site Manager

Direttore Sicurezza, Ambiente e Qualità

Direttore di cava

Responsabile Laboratorio Stabilimento di Maranello

Responsabili Sicurezza, Ambiente e Qualità locali

Attività sensibili:

Gestione dei rapporti con gli ispettori pubblici afferenti alle seguenti autorità:

- Polizia Mineraria;
- ASL;
- Autorità di bacino;
- Vigili del fuoco;
- ARPA;
- Guardia Forestale;
- Comune.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità.

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

La Società ha adottato la procedura PO 231 003 prevede i seguenti controlli chiave:

- individuazione dei referenti per la tenuta dei rapporti con i funzionari degli enti esterni, dell'autorità amministrative indipendenti, degli organi di controllo che potrebbero effettuare un'ispezione;
- individuazione dei comportamenti da tenere in occasione delle ispezioni;

- predisposizione della documentazione e messa a disposizione dei luoghi e delle banche dati;
- documentazione e archiviazione dei risultati delle visite ispettive;
- rilevazione delle azioni correttive intraprese a seguito delle risultanze delle ispezioni.

Sistema autorizzativo:

La società ha predisposto la procedura operativa n. PO 231 003 con l'indicazione delle posizioni titolate ad intrattenere rapporti con la P.A. in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti. In particolare, ai responsabili sono assegnati i compiti di:

- seguire il funzionario durante l'ispezione;
- consegnare i documenti richiesti;
- documentare il risultato dell'ispezione;
- provvedere alla realizzazione di eventuali azioni correttive.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 12. *Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali* e III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale.

Omaggi e atti di cortesia verso pubblici ufficiali o pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- i risultati delle ispezioni eseguite;

- le azioni correttive eventualmente intraprese.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area a rischio n. 3:

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NON CONNESSI ALL' ATTIVITÀ CARATTERISTICA, ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI E ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI O DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI.

Funzioni aziendali coinvolte:

Direttore Amministrazione e Finanza

Responsabile Legale e Risorse Umane

Responsabile Amministrazione del personale e rapporti sindacali

Responsabile SISTEMI INFORMATIVI/CED

Attività sensibili:

Gestione dei rapporti con i seguenti funzionari pubblici anche in occasione di visite ispettive:

- Guardia di finanza;
- Agenzia delle Entrate e altri enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria.

Gestione dei rapporti con l' Autorità garante per la protezione dei dati personali anche in occasione di visite ispettive.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (reato perseguibile solo se commesso in concorso con gli Amministratori).

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

La Società dispone della una procedura PO 231 010 che disciplina il processo in oggetto. La procedura prevede i seguenti controlli chiave:

- individuazione dei referenti per la tenuta dei rapporti con i funzionari degli enti esterni, dell'autorità amministrative indipendenti, degli organi di controllo che potrebbero effettuare un'ispezione;
- individuazione dei comportamenti da tenere in occasione delle ispezioni;
- predisposizione della documentazione e messa a disposizione dei luoghi e delle banche dati;
- documentazione e archiviazione dei risultati delle visite ispettive;

- rilevazione delle azioni correttive intraprese a seguito delle risultanze delle ispezioni.

Sistema autorizzativo:

La società ha predisposto la procedura operativa n. PO 231 010 con l'indicazione delle posizioni titolate ad intrattenere rapporti con la P.A. in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti. In particolare, ai responsabili sono assegnati i compiti di:

- seguire il funzionario durante l'ispezione;
- consegnare i documenti richiesti;
- documentare il risultato dell'ispezione;
- provvedere alla realizzazione di eventuali azioni correttive.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 12. *Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali* e III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale.

Omaggi e atti di cortesia verso pubblici ufficiali o pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- i risultati delle ispezioni eseguite;
- le azioni correttive eventualmente intraprese.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area a rischio n. 4:

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

Funzioni aziendali coinvolte:

Direttore Amministrazione e Finanza

Responsabile Amministrazione del personale e rapporti sindacali

Attività sensibili:

Gestione dei rapporti con le amministrazioni pubbliche competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione provinciale del lavoro etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti:

- predisposizione delle denunce relative alla costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
- autorizzazione per l'assunzione del personale appartenente a categorie protette;
- ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
- elenchi di personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- esecuzione dei pagamenti verso lo stato o altri enti pubblici.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- truffa ai danni dello stato o di altro ente pubblico.

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

. La società ha predisposto le procedure operative PO 231 001 e PO 231 002 che prevedono i seguenti controlli chiave:

- verifica della correttezza della documentazione da presentare alla pubblica amministrazione;
- verifica dell'ammontare degli importi dovuti alla P.A.

Sistema autorizzativo:

Per le attività in oggetto le procure attualmente in essere attribuiscono al Responsabile Amministrazione del personale e rapporti sindacali e al Direttore Amministrazione e Finanza il potere di rappresentare la Società avanti alla P.A.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 1. *Responsabilità e rispetto delle leggi* e III.2 *Norme di comportamento per il personale* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della Società;
- il rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle leggi emanate per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro e a quelle aventi ad oggetto la corretta e trasparente gestione societaria.

Flusso Informativo verso l'OdV:

la Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

Area a rischio n. 5:

GESTIONE CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI AVENTI AD OGGETTO LA MATERIA CIVILE, TRIBUTARIA, GIUSLAVORISTICA, AMMINISTRATIVA, PENALE.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Direttore Amministrazione e Finanza

Responsabile Legale e Risorse umane

Responsabile Amministrazione del personale e rapporti sindacali

Attività sensibili:

Gestione dei rapporti con i giudici competenti nell'ambito delle cause civili, penali, amministrative, etc.

Nomina dei legali rappresentanti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione in atti giudiziari.

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

La Società ha predisposto la procedura operativa n. PO 231 011 che prevede i seguenti controlli chiave:

- selezione dei professionisti sulla base di criteri predeterminati;
- controllo di congruità fra la prestazione effettuata e l'onorario richiesto mediante notula che dia conto di ciascuna delle attività svolte.

Sistema autorizzativo:

Per il processo in oggetto, le attività definite "sensibili" vengono svolte dalle posizioni indicate alla voce "Funzioni aziendali coinvolte".

Tuttavia, le procure attualmente in essere nella Società attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di nominare consulenti per le attività connesse al proprio mandato:

- Amministratore Delegato;
- Direttore amministrazione e Finanza.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 1. *Responsabilità e rispetto delle leggi*, II. 4. *Onestà*, II. 5. *Integrità*, II. 6. *Trasparenza*, II. 12. *Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali*, III.2 *Norme di comportamento per il personale* e III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della Società;
- il rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle leggi emanate per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro e a quelle aventi ad oggetto la corretta e trasparente gestione societaria.
- il divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale.

Omaggi e atti di cortesia verso pubblici ufficiali o pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei procedimenti in corso;
- l'elenco degli incarichi conferiti ai legali e dell'andamento dell'attività giudiziale e/o stragiudiziale;
- la congruità delle notule rispetto ai tariffari professionali.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area a rischio n. 6:

ALTRI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Operation Unit Manager

Direttore di Stabilimento/Responsabile di Sito

Site Manager

Direttore Amministrazione e Finanza

Attività sensibili:

Gestione di fondi/erogazioni/contributi pubblici nell'ambito rapporti con enti pubblici intrattenuti anche mediante la costituzione di società consortili con gli enti stessi.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- truffa ai danni dello Stato o di enti pubblici o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea;
- Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato o All'Unione Europea;
- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea;
- Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

Il controllo sulla corretta destinazione e l'utilizzo delle erogazioni pubbliche avviene, a seconda dei casi, mediante le seguenti attività:

- Accordi contrattuali scritti con l'Ente,
- Controllo di gestione contabile appositamente dedicato alla gestione dei fondi quando fatta in proprio,
- Statuto consortile,
- Patti parasociali,

- Controllo sulla gestione da parte dei soci

Sistema autorizzativo:

La Società assegna le seguenti responsabilità:

- al Direttore di Stabilimento la gestione dei rapporti con gli Enti e delle eventuali attività operative;
- al Direttore Amministrazione e Finanza il controllo di gestione contabile sulla destinazione e l'utilizzo dei fondi;
- all'Amministratore Delegato la vigilanza sull'intera attività.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 6. *Trasparenza*, II. 12. *Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali* e III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
- il divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale.

Omaggi e atti di cortesia verso pubblici ufficiali o pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei rapporti con enti pubblici per lo svolgimento di attività che comportano la gestione di fondi a erogazione pubblica;
- il report di controllo di gestione contabile sull'attività operativa svolta e sulla destinazione e l'utilizzo delle erogazioni;
- il risultato di apposite verifiche condotte sulla gestione delle attività nel caso sia svolta da terzi.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

B) REATI SOCIETARI

E' opportuno fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "B", coincidente con quelli indicati nell'art. 25 *ter* del Decreto, recentemente modificato ad opera della Legge 69/2015, raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.)

La disciplina del falso in bilancio è stata oggetto di recente profonda modifica, attuata con la Legge 69/2015, "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che ha modificato il dettato degli artt. 2621 e 2622 c.c. e ha introdotto *ex novo* l'art. 2621 *bis* che contempla, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2621, "Fatti di lieve entità".

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per fatto che l'una è applicabile a società quotate (art. 2622 c.c.) l'altra alle società non quotate (art. 2621 c.c.).

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

La modifica normativa ha introdotto alcune novità di rilievo:

- il falso in bilancio è tornato ad essere punito come delitto, ripristinando lo *status quo* precedente alla riforma del 2005;
- la modifica normativa ha riguardato anche la cornice edittale applicabile alle due fattispecie, sensibilmente aumentata; coerentemente, la riforma ha inasprito anche le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente;
- entrambe le ipotesi di falso in bilancio sono ora procedibili d'ufficio;
- l'attuale falso in bilancio è, in entrambe le sue forme, un reato di pericolo concreto, in quanto tale applicabile a prescindere dal verificarsi di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori;

- la nuova disciplina è intervenuta anche sull'applicabilità delle cause di non punibilità, con l'eliminazione delle soglie di punibilità precedentemente previste tanto dall'art. 2621 quanto dall'art. 2622: al loro posto, la richiesta che i fatti esposti siano "rilevanti" e "concretamente" idonei ad indurre in errore.

Si tratta in entrambi i casi di reato proprio: soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Infine, si segnala che la novella legislativa ha introdotto l'art. 2621 *bis*, inserendolo anche nel catalogo dei reati presupposto (art. 25 *ter*, lettera *a-bis*). La norma prevede l'applicabilità di pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. se i fatti "*sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*".

La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire, vale a dire quelle che non superano i limiti indicati dall'art. 1 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- FALSO IN PROSPETTO (art. 173 *bis* del D.Lgs. 58/98)

Tale ipotesi di reato, introdotta dall'art. 34 della L. 262/2005 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 c.c., tutt'oggi indicato all'art. 25 *ter* del decreto), e successivamente modificata dal D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si segnala che la ricollocazione di questa fattispecie dal Codice Civile al TUF ha posto non pochi problemi di interpretazione e di coordinamento con l'art. 25 *ter* del Decreto che alle lettere d) ed e) ha conservato il riferimento alla norma abrogata.

In ragione della tassatività del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, in dottrina è condivisa la tesi della attuale "*non applicabilità ad ipotesi di falso in prospetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 per quanto attiene la responsabilità dell'ente e la non estendibilità del Decreto al nuovo art. 173-bis TUF*"¹.

Ad oggi, non si rinvengono pronunce di legittimità sul punto².

In ogni caso, con riferimento a tale fattispecie si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;

¹ V. D'Avirro-Di Amato, *Trattato di diritto penale dell'impresa, La responsabilità da reato degli enti*, vol. X, Padova, 2009, pp. 473 ss.; Paliero, *La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica*, in *Corr. Merito*, 2005, n. 6.

² In ipotesi, parrebbe applicabile anche all'art. 2623 c.c. il principio di diritto sancito da Cass., Sez. Un., 34476/2011, in CED 250347, in relazione al successivo art. 2624 c.c., parimenti abrogato (v. *infra* nel testo e nota nr. 3).

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

- FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE (art. 27 D.Lgs. 39/2010)

Tale ipotesi di reato era in origine prevista dall'art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37, co. 34, del D.Lgs. 39/2010 (Testo Unico della revisione legale dei conti); la corrispondente fattispecie è stata contestualmente trasferita all'art. 27 del citato D.Lgs.

Si segnala che il citato D.Lgs. 39/2010 abrogando l'art. 2624 c.c. non è intervenuto anche sul dettato dell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 – che contiene tutt'oggi il riferimento alla norma abrogata – con la conseguenza che la nuova fattispecie, l'art. 27 del D.Lgs. 39/2010, non risulta ricompresa tra i reati presupposto del Decreto.

A tale proposito la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011, ha affermato che l'abrogazione dell'art. 2624 c.c. e il contestuale mancato aggiornamento del catalogo dei reati presupposto nell'art. 25 *ter* D.Lgs. n. 231 del 2001 impediscono di ipotizzare la responsabilità degli enti i cui revisori siano accusati di “false certificazioni” ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 39/2010; tale mancanza, del resto, non potrebbe essere superata operando un rinvio “mobile” alla nuova norma, inconcepibile in materia penale³.

In ogni caso, e fermo restando le considerazioni sopra riportate, si chiarisce che sono suscettibili di integrare tale fattispecie le false attestazioni o l'occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni dei responsabili della revisione legale, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;

³ La sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: “*Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo)*, in CED 250347. In senso analogo, in dottrina, v. Centonze, *La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 661 ss.; Troyer-Ingrassia, *Prime riflessioni sullo statuto penale della revisione legale a seguito del d.lg. n. 39/2010*, in *Riv. dott. comm.*, 2010, p. 595 ss.

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della revisione legale, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della revisione legale. In tale ultima ipotesi è previsto un aumento di pena.

La norma contempla ulteriori aggravanti per le ipotesi in cui il fatto sia commesso:

- dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico;
- dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta,

tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazione dei primi.

- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE (art. 2629 *bis* c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona inoltre la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste

ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

5. CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato, introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, si configura allorché gli apicali di una società (dirigenti, amministratori, sindaci ...) o i loro dipendenti corrompono dirigenti o dipendenti di altre società o vengono corrotti da questi ultimi. In questo modo si applica lo schema tipico della corruzione tra soggetti pubblici anche nei rapporti commerciali tra privati, con la differenza che la norma richiede che la condotta corruttiva abbia cagionato un danno all'ente cui appartiene il corrotto. Del reato in esame è chiamata a rispondere solo la società cui appartiene il privato corruttore, e non anche la società cui appartiene il privato corrotto, nella prospettiva per cui solo il corruttore può avere astrattamente agito illecitamente nell'interesse della società per la quale lavora.

Area a rischio n. 1:

PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO NONCHÉ DI EVENTUALI SITUAZIONI ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI STRAORDINARIE.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Direttore Amministrazione e Finanza

Responsabile contabilità e bilancio

Responsabile Controllo di gestione

Attività sensibili:

- Rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali (clienti, fornitori, cespiti, personale, etc.).
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione della bozza del progetto di bilancio.
- Collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dell'attività di ripartizione degli utili di esercizio, riserve e restituzione dei conferimenti.
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali la fine della realizzazione di:
 - operazioni straordinarie;
 - operazioni su capitale sociale;
 - altre operazioni su azioni o quote sociali della società controllante.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori;
- illegale ripartizione di utili e di riserve⁴;
- indebita restituzione dei conferimenti¹;
- operazioni in pregiudizio dei creditori¹;
- formazione fittizia del capitale¹;
- illecite operazioni su azioni o quote sociali della controllante¹.

⁴ Reati perseguibili solo se commessi in concorso con i soggetti richiamati dagli artt. 2621, 2622, 2628, 2629, 2632, ecc.

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

La procedura operativa PO 231 015 regola :

- la formazione del budget;
- la gestione della contabilità generale;
- la predisposizione del bilancio civilistico

In particolare la stessa definisce:

- la redazione del bilancio d'esercizio da parte del Direttore Controllo di gestione e del Responsabile contabilità e bilancio;
- l'approvazione della bozza di bilancio da presentare all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale da parte del Direttore amministrazione e finanza;
- l'approvazione della bozza di bilancio da presentare al CdA da parte dell'Amministratore Delegato.

Sistema autorizzativo:

La procedura PO 231 015 attribuisce alle seguenti persone il compito della redazione del progetto di bilancio e della sua approvazione :

- Amministratore delegato
- Direttore amministrazione e finanza
- Direttore controllo di gestione

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II.17. *Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato*, II.18. *Controllo e trasparenza contabile* e III.2. h) *Tutela del capitale sociale, dei creditori, del mercato e delle funzioni pubbliche di vigilanza* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere, in caso di eventuale redazione di prospetti informativi o di documenti da pubblicare ai sensi dell'art. 2623 c.c., comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge, per la tutela

del patrimonio degli investitori, nonché dell'efficienza e della trasparenza del mercato dei capitali;

- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale (ad es.: fusioni, scissioni, acquisizioni di Aziende, ripartizione di utili e riserve, ecc.) e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- condurre eventuali operazioni di liquidazione della Società avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali; è pertanto vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- poste rilevanti in riconciliazione dei bilanci di verifica;
- rettifiche contabili manuali su conti alimentati in automatico;
- partite sospese nei conti clienti e fornitori;
- modifiche apportate al bilancio su richiesta del CdA.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area a rischio n. 2:

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Direttore Amministrazione e Finanza

Responsabile Legale e Risorse Umane

Responsabile Controllo di gestione

Attività sensibili:

- Predisposizione della documentazione oggetto di discussione e delibera in Assemblea.
- Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Tribunale, CCIAA, l'Ufficio del Registro, etc).
- Rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio consolidato.
- Rapporti con la Società controllante, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile ai fini della redazione del Bilancio Consolidato.
- Tenuta dei Libri Sociali.
- Compimento di qualsiasi operazione da cui possa derivare un interesse dell'Amministratore per conto proprio o di terzi.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- illecita influenza in assemblea;
- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- impedito controllo;
- omessa comunicazione di conflitto d'interessi.

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

La Società ha predisposto la procedura operativa PO 231 012 che prevede:

- verifica e approvazione della documentazione da rendere disponibile ai soci per le assemblee;

- posizioni abilitate a tenere i rapporti con i funzionari degli enti competenti in materia di adempimenti societari (p.e. tribunale, CCIA, ufficio del registro etc.);
- verifica e autorizzazione della documentazione da inviare agli enti competenti in materia di adempimenti societari;
- controllo e approvazione della documentazione da rendere disponibile al collegio sindacale e alla società di revisione;
- controllo e approvazione della documentazione da rendere disponibile alla società controllante;
- controllo di conformità sulla gestione dei libri sociali;
- rilascio delle dichiarazioni da parte degli amministratori aventi ad oggetto l'eventuale interesse personale in operazioni poste in essere dalla società.

Sistema autorizzativo:

La procedura operativa PO 231 012 individua le posizioni incaricate dello svolgimento delle attività indicate alla voce “controlli chiave”.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II.17. *Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato*, II.18. *Controllo e trasparenza contabile*, III.1. *Norme di comportamento per i componenti degli Organi Sociali* e III.2. h) *Tutela del capitale sociale, dei creditori, del mercato e delle funzioni pubbliche di vigilanza* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere, in caso di eventuale redazione di prospetti informativi o di documenti da pubblicare ai sensi dell'art. 2623 c.c., comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge, per la tutela del patrimonio degli investitori, nonché dell'efficienza e della trasparenza del mercato dei capitali;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale (ad es.: fusioni, scissioni, acquisizioni di Aziende, ripartizione di utili e riserve, ecc.) e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- condurre eventuali operazioni di liquidazione della Società avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali; è pertanto vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Inoltre, SIBELCO ITALIA S.p.a.:

- assicura il regolare funzionamento dei propri organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge nonché, la libera e corretta formazione della volontà assembleare; è dunque imposto il rigoroso rispetto delle procedure interne predisposte a tal fine dalla Società e/o, comunque, l'adozione di comportamenti coerenti con tale principio;
- non permette il compimento di alcuna attività fraudolenta tendente ad alterare la formazione del prezzo di strumenti finanziari sul mercato. A tal fine, è imposto agli Organi Sociali, al Management, al Personale dipendente ed ai Collaboratori esterni di osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato o la destabilizzazione patrimoniale del sistema bancario;
- non consente che vengano poste in essere attività od omissioni che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza preposte ai settori di attività in cui opera la Società. A tal fine, è imposto agli Organi Sociali, al Management, al Personale dipendente ed ai Collaboratori esterni di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un Key Officer, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza eventuali incarichi conferiti alla Società di Revisione o a società ad essa collegate su temi diversi da quello concernente la certificazione del bilancio, nonché eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

Annualmente l'OdV incontra il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

Area a rischio n. 3:

CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA.

Funzioni aziendali coinvolte:

Direttore Commerciale;

Application Managers;

Sales Managers;

Direttore amministrazione e finanza

Attività sensibili:

- Qualificazione della clientela;
- gestione degli incassi da terzi.

Resti astrattamente ipotizzabili:

- Corruzione tra privati.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

L'attività è regolamentata dalle seguenti procedure:

- PG VEN 005 “supply chain e account management”,
- PG VEN 001 “Riesame del contratto”.

Le procedure regolano altresì i seguenti aspetti:

- definizione del valore degli sconti e delle dilazioni di pagamento applicabili;
- applicazione degli sconti superiori a quelli standard.

Sistema autorizzativo:

Per il processo in oggetto, le procure attualmente in essere attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di concedere sconti e dilazioni di pagamento:

- Direttore Commerciale;
- Direttore amministrazione e finanza (con firma abbinata).
- Application Manager stabilimento di Robilante (con firma abbinata)

Le procedure esistenti individuano le posizioni titolate a definire le condizioni commerciali di vendita e i limiti entro cui possono compiere scelte discrezionali.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo III.2. c) *Rapporti con clienti e fornitori* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

C) REATI COLPOSI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

E' opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "C", coincidente con quelli indicati nell'art. 25 *septies* del Decreto

- OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori un incidente mortale o una malattia professionale che conduce alla morte.

- LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (art. 590, co 3°, c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori una lesione personale grave o gravissima.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 583 co. 1 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583 co. 2 c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Area a rischio: 1

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVENZIONISTICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Funzioni aziendali coinvolte:

Operation Unit Managers

Direttore di stabilimento/Responsabile di Sito

Site Manager

Direttore Sicurezza, Ambiente e Qualità

Responsabili Sicurezza, Ambiente e Qualità locali

Responsabile Legale e Risorse Umane

Responsabile del personale

Attività sensibili:

- valutazione del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- valutazione dei rischi, anche in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici terze o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda;
- predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate a fronteggiare i rischi evidenziati nei documenti di valutazione;
- attività relative alla organizzazione della sicurezza, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie;
- rapporti con i funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- omicidio colposo;
- lesioni personali colpose gravi o gravissime;

- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità..

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

La Società dispone di procedure per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 che coprono le attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SIBELCO ITALIA S.P.A. ha conseguito la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, la certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 nel sito di Robilante e la certificazione per la sicurezza secondo la norma OHSAS 18001:1999 nel sito di Fossanova.

La Società ha in corso la certificazione per la sicurezza a tutti gli stabilimenti.

Le attività finora svolte e quelle in corso di formalizzazione disciplinano:

- l'assetto di deleghe della Società;
- il sistema di valutazione dell'idoneità tecnico-professionale delle ditte terze appaltatrici;
- il sistema di controllo sul rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro etc.;
- il sistema di valutazione dei rischi (predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, periodicità dell'aggiornamento dello stesso etc.);
- il sistema di formazione/informazione dei dipendenti (responsabilità, periodicità, contenuto della formazione);
- il sistema di procedure e/o di istruzioni di lavoro;
- il sistema di controllo sul rispetto delle procedure e/o istruzioni di lavoro;
- il sistema di archiviazione della documentazione relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (responsabilità, contenuto).

Relativamente ai rapporti con i Funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative, la Società al momento non dispone di una procedura formalizzata che disciplini il processo in oggetto. La procedura in corso di formalizzazione prevede i seguenti controlli chiave:

- individuazione dei referenti per la tenuta dei rapporti con i funzionari degli enti esterni, dell'autorità amministrative indipendenti, degli organi di controllo che potrebbero effettuare un'ispezione;
- individuazione dei comportamenti da tenere in occasione delle ispezioni;
- predisposizione della documentazione e messa a disposizione dei luoghi e delle banche dati;
- documentazione e archiviazione dei risultati delle visite ispettive;

- rilevazione delle azioni correttive intraprese a seguito delle risultanze delle ispezioni.

Sistema autorizzativo:

la Società, in materia di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, assegna Direttore di Stabilimento il ruolo di Datore di Lavoro che per ogni stabilimento ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La società, in materia di rapporti con i Funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative, ha in corso di predisposizione le procure e la procedura operativa con l'indicazione delle posizioni titolate ad intrattenere rapporti con la P.A. in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti. In particolare, ai responsabili sono assegnati i compiti di:

- seguire il funzionario durante l'ispezione;
- consegnare i documenti richiesti;
- documentare il risultato dell'ispezione;
- provvedere alla realizzazione di eventuali azioni correttive.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo III.2. i) *Salute, sicurezza e ambiente* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'attività effettuata in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori (riunioni, formazione, aggiornamento dei documenti di valutazione rischi etc.);
- le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni eventualmente formalizzate dagli ispettori.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione da quanto previsto dal Documento Unico devono invece essere comunicate con immediatezza.

D) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO

I reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico sono disciplinati all'art. 25 quater del Decreto, introdotto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 che richiama le condotte delittuose realizzate per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 25 quater non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché quelli realizzati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Di particolare interesse sono i reati rientranti in questa ultima volta a perseguire chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato. In tal caso, però, la norma richiede che il reo abbia commesso il fatto con la finalità di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

E' la Convenzione stessa, inoltre, a fornire la precisazione del contenuto concreto alla descrizione della condotta penalmente rilevante, disponendo che affinché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, lettere (a) o (b).

La Convenzione riconduce altresì nel novero delle condotte sanzionabili le ipotesi tentate che si hanno ogni volta in cui il reo, pur non portando a termine la condotta per ragioni indipendenti dalla propria volontà compia atti diretti in modo non equivoco a realizzare una delle ipotesi previste e punite.

La disciplina prevista in materia di terrorismo nell'ambito del codice penale individua specificatamente otto diverse fattispecie che, di seguito, brevemente si esemplificano.

- ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

Si configura nel caso in cui si promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi una associazione la quale si proponga il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Allo stesso modo è punito chiunque solamente partecipi a tali associazioni.

- ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI.

Si configura nel caso in cui, laddove non vi sia ipotesi di concorso nel reato o di favoreggiamento, si dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni terroristiche.

- ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE.

In questo caso, diversamente dai precedenti, la norma sanziona le condotte che consistano nell'arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

- ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE.

La legge penale sanziona come delitto l'attività di addestramento o comunque di formazione all'attività terroristica realizzata mediante fornitura di istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

- CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO.

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto. Sono altresì considerate tali le attività dirette a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

- ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE.

La norma sanziona le condotte che attentino alla vita od alla incolumità di una persona, quando al fatto siano sottese finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI.

La norma punisce chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

- SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE.

La norma punisce chiunque, sempre per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona. In merito alla condotta che integra la fattispecie di sequestro, il richiamo è da farsi all'art. 605 c.p. rubricato "Sequestro di persona" e che punisce "Chiunque priva taluno della libertà personale".

In materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, e di autoriciclaggio occorre invece porre attenzione alle previsioni riportate dall'art. 25 octies del Decreto.

- RICETTAZIONE.

La fattispecie punisce chi, pur non essendo concorso nella realizzazione del reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La norma prevede che la disciplina non sia applicata nei casi in cui l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- RICICLAGGIO.

Anche in questo caso, la norma disciplina i casi nei quali il soggetto attivo, pur non essendo concorso nel reato che ha prodotto il danaro, il bene od altra utilità, sostituisce o trasferisce tale provento di delitto (non colposo).

Il delitto è realizzato anche laddove il reo compia in relazione ai beni, al danaro o all'utilità ottenuta illecitamente da altri, operazioni che ostacolano l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La realizzazione del fatto nell'ambito dello svolgimento di un'attività professionale comporta un aggravio della pena.

- IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.

La norma si pone in via ulteriormente specifica e residuale rispetto alle condotte precedenti e punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, non si limita a sostituire, trasferire ovvero ostacolare l'identificazione dei proventi di illecito, ma impiega tali beni, denaro o utilità in attività economiche o finanziarie.

Anche in questo caso, tuttavia, la commissione del fatto è inserita nell'esercizio di un'attività professionale.

- AUTORICICLAGGIO

La norma, di nuova introduzione nell'ordinamento, punisce chi, diversamente dai casi precedenti, agendo in concorso o commettendo egli stesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato precedentemente commesso, in modo da ostacolare "concretamente" l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma prevede espressamente la non punibilità dell'autore qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale". Peraltro, si segnala che l'applicabilità di tale clausola nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente risulta particolarmente problematica; in mancanza, allo stato, di indicazioni giurisprudenziali sul punto, risulta infatti complesso stabilire quando una persona giuridica si limiti alla mera "utilizzazione" o al "godimento personale" delle somme provento del reato presupposto, dal momento che nell'ambito dell'attività d'impresa le risorse finanziarie sono fisiologicamente destinate ad impieghi di natura imprenditoriale. Per evitare applicazioni irragionevoli della

norma in esame – tale per cui ogni utilizzo nell’impresa di risorse di eventuale provenienza illecita risulti di per sé un “autoriciclaggio” – si ritiene che debbano essere valorizzate le specifiche modalità della condotta così come descritte dalla nuova fattispecie, e cioè, in positivo, la concreta idoneità della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi; in negativo, la mancanza di operazioni sulle specifiche somme di provenienza illecita che esulino da un uso/trasferimento del tutto fisiologico e trasparente di tali somme, alla luce della consueta operatività aziendale.

Area a rischio n. 1:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Operation Unit Managers

Direttore di Stabilimento/Responsabile di sito

Site Manager

Direttore amministrazione e Finanza

Direttore Commerciale

Application Manager stabilimento di Robilante

Attività sensibili:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Finanziamento associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Ricettazione;
- Riciclaggio.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La procedura PG ACQ 001 "Gestione acquisti - Selezione e valutazione dei fornitori" prevede:

- Gestione centralizzata degli acquisti;
- Sistema di qualificazione dei fornitori;
- Monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori ai fini dell'aggiornamento del sistema di qualificazione dei fornitori;
- Formalizzazione della richiesta d'ordine da parte delle strutture ove sorge il fabbisogno;

- Verifica e approvazione della richiesta d'ordine;
- Verifica di budget per gli investimenti;
- Predisposizione e invio della richiesta d'offerta ed eventuale selezione dei fornitori;
- Formalizzazione dell'ordine;
- Controllo di conformità tra ordine, fattura emessa dal fornitore, beni e servizi ricevuti

La Società deve integrare la procedura esistente prevedendo:

1. la formalizzazione del processo di selezione del fornitore assegnatario dell'ordine;
2. la predisposizione da parte dell'ufficio acquisti di una nota da sottoporre al procuratore al momento della firma dell'ordine nella quale risultino indicati gli aspetti principali del processo di approvvigionamento (controllo di budget; motivazioni della scelta del fornitore, processo di selezione seguito, etc.);
3. la contestuale segnalazione al Direttore Controllo di gestione in caso di richiesta di ordine che superi il budget.

I contratti di fornitura stipulati con i terzi possono prevedere una clausola di accettazione da parte del fornitore delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, con la corrispettiva previsione di sanzioni per la violazione degli stessi

Sistema autorizzativo:

Le procure attualmente in essere nella Società attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di stipulare contratti di acquisto di beni e di servizi:

- Amministratore Delegato,
- Direttori di Stabilimento,
- Direttore amministrazione e finanza,
- Direttore Commerciale
- Application Manager stabilimento di Robilante

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo III.2. c) *Rapporti con clienti e fornitori* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice

Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- analisi per fornitore degli ordini aggregati superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini di acquisto *extra budget*.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area a rischio n. 2:

GESTIONE DEL MATERIALE ESPLOSIVO.

Funzioni aziendali coinvolte:

Site Manager/Direttore di Cava

Mining Supervisor

Mining Manager

Attività sensibili:

- Distruzione del materiale esplosivo inutilizzato;
- vigilanza sull'effettiva distruzione del materiale esplosivo inutilizzato;
- comunicazione alla questura della distruzione del materiale esplosivo inutilizzato.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Finanziamento associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La Società ha predisposto la procedura operativa PO.HSE.017 R "Gestione del materiale esplosivo" che prevede i seguenti controlli:

- conservazione ed utilizzo dell'esplosivo,
- distruzione dell'esplosivo in eccesso .

Sistema autorizzativo:

Per il processo in oggetto, la Società utilizza dipendenti qualificati per l'utilizzazione dell'esplosivo. Su autorizzazione della Questura sono stati individuati con atto scritto alcuni dipendenti per la certificazione di utilizzo/ distruzione del materiale esplosivo

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II.1. *Responsabilità e rispetto delle leggi* e II.6. *Trasparenza* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- SIBELCO ITALIA S.p.a. si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti ed in generale le normative vigenti in Italia ed in tutti Paesi con cui ha eventuali collegamenti;

- in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione delle leggi o dei principi deontologici. Ciò vale tanto con riferimento alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, quanto con riferimento a quelle eventualmente connesse ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali;
- ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- gli acquisti di materiale esplosivo,
- l'utilizzo del materiale esplosivo.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area a rischio n. 3:

CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA.

Funzioni aziendali coinvolte:

Direttore Commerciale Industrial;

Application Managers;

Sales Manager;

dipendenti del Front Office

Direttore amministrazione e finanza

Attività sensibili:

- Qualificazione della clientela;
- gestione degli incassi da terzi.

Resti astrattamente ipotizzabili:

- Ricettazione;
- riciclaggio.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

L'attività è regolamentata dalle seguenti procedure:

- PG VEN 005 “supply chain e account management”,
- PG VEN 001 “Riesame del contratto”.

Le procedure regolano altresì i seguenti aspetti:

- definizione del valore degli sconti e delle dilazioni di pagamento applicabili;
- applicazione degli sconti superiori a quelli standard.

Sistema autorizzativo:

Per il processo in oggetto, le procure attualmente in essere attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di concedere sconti e dilazioni di pagamento:

- Direttore Commerciale;
- Direttore amministrazione e finanza (con firma abbinata).
- Application Manager stabilimento di Robilante (con firma abbinata)

Le procedure esistenti individuano le posizioni titolate a definire le condizioni commerciali di vendita e i limiti entro cui possono compiere scelte discrezionali.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo III.2. c) *Rapporti con clienti e fornitori* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area a rischio n. 4:

CONTABILITÀ GENERALE, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Direttore Amministrazione e Finanza

Direttore controllo di gestione

Responsabile contabilità e bilancio

Attività sensibili:

- Rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali (clienti, fornitori, cespiti, personale, fiscalità, etc.).
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione della bozza del progetto di bilancio.
- Collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dell'attività di ripartizione degli utili di esercizio, riserve e restituzione dei conferimenti.
- Collaborazione e supporto all'organo amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali la fine della realizzazione di:
 - operazioni straordinarie;
 - operazioni su capitale sociale;
 - altre operazioni su azioni o quote sociali della società controllante.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Autoriciclaggio.

La condotta del reato di autoriciclaggio introdotto nel catalogo del D.Lgs. 231/01, che punisce l'utilizzo – in senso ampio – di somme provenienti da qualsiasi delitto non colposo (e quindi delitti dolosi o preterintenzionali), si sostanzia in particolare nell'adozione di qualsivoglia condotta tale da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi del reato.

In mancanza di indicazioni giurisprudenziali di segno contrario, è possibile ipotizzare che le somme oggetto di autoriciclaggio possano provenire, oltre che dai reati presupposto espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001, anche da reati al momento non inclusi nel catalogo di tale D.Lgs.

Tenuto conto delle attività svolte dalla Società, si evidenziano di seguito, in via indicativa e non esaustiva, quelle fattispecie di reato non colposo – non richiamate dal D.Lgs. 231/2001 – che potrebbero rilevare per la successiva integrazione del reato di autoriciclaggio:

Nel Codice Penale:

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (diversi da quelli già inclusi negli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Delitti contro l'amministrazione della giustizia:

- frode processuale (art. 374 c.p.);
- intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.);
- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.);
- mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie (art. 388 ter c.p.).

Delitti contro l'incolumità pubblica:

- disastro ambientale (art. 434 c.p.);
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
- avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.).

Delitti contro la fede pubblica:

- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);

Delitti contro la persona (diversi da quelli già inclusi negli artt. 25 quater1, 25 quinquies, 25 septies D.Lgs. 231/2001):

- rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.);
- rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.).

Delitti contro il patrimonio (diversi da quelli già inclusi nell'art. 25 octies D.lgs. 231/2001):

- furto (art. 624 c.p.);
- deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.);
- appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Nelle leggi complementari:

Delitti fallimentari [R.D. 267/1942]:

- domande di ammissioni di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito (art. 232).

Delitti in materia di privacy [D.lgs. 196/2003]:

- trattamento illecito di dati (art. 167);
- falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168);
- inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170).

Violazioni finanziarie (reati tributari) [D.lgs. 74/2000, D.P.R. 633/1972, D.lgs. 504/1995]:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis D.lgs. 74/2000);
- omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000);
- evasione dell'I.V.A. (art. 70 co. 1 D.P.R. n. 633/1972);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995).

Agevolazioni alle imprese⁵ (false attestazioni ai fini del rilascio) [D.L. 32/1995]:

- rilascio o sottoscrizione di dichiarazioni attestanti fatti materiali non rispondenti al vero (art. 4 co. 5 del D.L. 32/1995).

Commercio con l'estero [art. 16 del D.lgs. 96/2003]:

- illecita esportazione di beni a duplice uso civile/militare (art. 16 co. 1 e 2);
- illecita trasmissione informatica o telematica di progetti, design, formule, software e tecnologie a duplice uso civile /militare (art. 16 co. 8).

⁵ Con riferimento alle imprese dislocate in aree depresse.

Finanziamento dei partiti politici [L. 195/1974]:

- finanziamento illecito di partiti politici (art. 7).

Prevenzione incendi [D. Lgs. 139/2006]:

- attestazione di fatti non rispondenti al vero ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato prevenzione incendi (art. 20).

Rifiuti [D. Lgs. 152/2006]:

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).

Violazione leggi doganali⁶ [D.P.R. 43/1973]:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
- altri casi di contrabbando (art. 292).

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

La procedura operativa PO 231 015 regola :

- la gestione della contabilità generale;
- la predisposizione del bilancio civilistico

In particolare la stessa definisce:

- la redazione del bilancio d'esercizio da parte del Direttore Controllo di gestione e del Responsabile contabilità e bilancio;
- l'approvazione della bozza di bilancio da presentare all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale da parte del Direttore amministrazione e finanza;
- l'approvazione della bozza di bilancio da presentare al CdA da parte dell'Amministratore Delegato.

⁶ Non di lieve entità, secondo la definizione di cui all'art. 295 bis D.P.R. 43/1973.

Sistema autorizzativo:

La procedura PO 231 015 attribuisce alle seguenti persone il compito della redazione del progetto di bilancio e della sua approvazione :

- Amministratore delegato
- Direttore amministrazione e finanza
- Direttore controllo di gestione

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II.17. *Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato*, II.18. *Controllo e trasparenza contabile* e III.2. h) *Tutela del capitale sociale, dei creditori, del mercato e delle funzioni pubbliche di vigilanza* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere, in caso di eventuale redazione di prospetti informativi o di documenti da pubblicare ai sensi dell'art. 2623 c.c., comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge, per la tutela del patrimonio degli investitori, nonché dell'efficienza e della trasparenza del mercato dei capitali;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale (ad es.: fusioni, scissioni, acquisizioni di Aziende, ripartizione di utili e riserve, ecc.) e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- condurre eventuali operazioni di liquidazione della Società avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali; è pertanto vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- poste rilevanti in riconciliazione dei bilanci di verifica;
- rettifiche contabili manuali su conti alimentati in automatico;

- partite sospese nei conti clienti e fornitori;
- modifiche apportate al bilancio su richiesta del CdA.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

E) I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.-

I reati di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24 *ter*, attengono ad un'ampia pletera di reati, disciplinati sia all'interno del codice penale, sia nella legislazione in materia di stupefacenti. L'art. 24 *ter* prevede inoltre autonome ipotesi di responsabilità per il caso di agevolazione dell'attività delle associazioni a delinquere.

La disciplina in parola individua specificatamente sei diverse fattispecie di reato che di seguito brevemente si esemplificano.

- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La norma in parola punisce la partecipazione ad un'associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti. L'associazione, pur non dovendosi concretare in una precisa strutturazione gerarchica tra i partecipanti, richiede sia l'accordo tra gli aderenti, sia il requisito della stabilità e deve avere come obiettivo l'attuazione di una serie indeterminata di delitti.

Sono previsti aumenti di pena per coloro che promuovono o organizzano l'associazione, ovvero che rivestono il ruolo di capi della stessa, nonché per i casi in cui l'associazione comprenda un rilevante numero di associati (almeno dieci) o sia volta a realizzare delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

- ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416 *BIS* C.P.)

Il delitto in esame costituisce una particolare ipotesi di associazione per delinquere, caratterizzata dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che da ciò ne deriva, nonché dall'obiettivo che essa persegue: oltre alla commissione di delitti, l'associazione deve mirare ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o realizzare ingiusti profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto di voto.

Anche in questo caso la pena è aumentata in presenza di ulteriori requisiti, quali l'essere associazione armata, o l'aver assunto il controllo delle società con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti realizzati.

Va infine evidenziato che l'articolo 24 *ter* del d.lgs. n. 231/2001 estende la punibilità della persona giuridica anche in relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal reato di associazione di tipo mafioso e ai delitti commessi per agevolare l'attività della medesima associazione, riconducendo all'interno del perimetro della responsabilità delle persone giuridiche, oltre al delitto di associazione mafiosa, anche gli ulteriori reati che connotano la vita di tale associazione

- SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 *TER* C.P.)

La norma estende la punibilità del delitto di associazione a delinquere anche a colui che ottiene la promessa di voti carpita dall'associazione di tipo mafioso.

- SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Il reato punisce colui che priva taluno della libertà personale allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, come prezzo per la liberazione; il reato è aggravato per il caso in cui dal sequestro deriva la morte della vittima.

- ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 D.P.R. 309/09)

Il reato in questione costituisce un'ipotesi speciale di associazione a delinquere, la quale si verifica allorché tre o più soggetti si associano per commettere più fatti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche per l'ipotesi in esame sono previsti aumenti di pena per i capi ed i promotori dell'associazione, nonché per l'ipotesi in cui essa annoveri almeno dieci affiliati, ovvero sia armata, o ancora ne facciano parte soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti.

- ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 407, COMMA 2, LETT A N. 5 C.P.P.)

Gli illeciti richiamati dall'art. 407 co. 2 lett. a n. 5 del codice di procedura penale concernono tutte le attività prodromiche all'utilizzo di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine (armi non iscritte al catalogo nazionale ovvero di armi comuni da sparo o canne sprovviste dei numeri dei contrassegni e delle sigle di cui all'art.11 L.110/75 o con numeri e sigle abrase o contraffatte) ed armi da sparo, punendo tutte le fasi di commercializzazione e detenzione delle armi in parola.

Le peculiarità di tali reati introdotti nel Decreto Legislativo 231/01 e, in particolare, le caratteristiche attuative del reato di associazione a delinquere semplice non consentono la puntuale individuazione a priori delle aree a rischio coinvolte né le funzioni direttamente interessate.

Resti astrattamente ipotizzabili:

- Associazione per delinquere
- Associazione di tipo mafioso
- Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Le fattispecie criminose, anche a carattere transnazionale, riguardanti i reati di associazione per delinquere e gli altri reati associativi hanno una valenza strumentale rispetto ai "reati-fine".

Questi ultimi devono essere, quindi, presi in considerazione in stretta correlazione con detti reati associativi ai fini della possibile insorgenza della responsabilità amministrativa dell'ente disposta dal D.Lgs. n.

231/2001, qualora siano inquadrabili quali reati non solo richiamati da tale normativa, ma anche identificabili nell'intero contesto delle fattispecie criminose previste dal codice penale e da leggi speciali.

L'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. nonché agli altri citati delitti di criminalità organizzata ha evidenti ricadute sul piano applicativo per l'ente medesimo.

In particolare le fattispecie criminose correlate ai reati di associazione per delinquere e di associazioni di tipo mafioso anche straniere possono avere come oggetto un programma criminoso indeterminato, che in concreto si può sostanziare nella commissione di uno o più delitti dolosi previsti nel codice penale o nelle leggi penali complementari. Dal che consegue che, in astratto, l'intero complesso dei delitti dolosi, pur se non specificamente ricompresi tra i "reati presupposto" richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 -laddove commessi da una associazione per delinquere, anche di tipo mafioso- risultano ascrivibili anche all'ente.

Sono individuabili diverse forme di possibile coinvolgimento in tali associazioni criminali di un soggetto apicale o di un soggetto sottoposto (quale diretto collaboratore di tale soggetto apicale); tra queste si ricordano di seguito, in via indicativa e non esaustiva :

- a) associazione per delinquere costituita esclusivamente all'interno dello stesso ente: il reato potrebbe essere commesso da tre o più soggetti apicali/sottoposti appartenenti ad un ente che si associano allo scopo di commettere alcuni delitti per finalità di interesse dell'ente medesimo (ad es. un soggetto apicale e due dipendenti che costituiscono un'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari con l'obiettivo di consentire all'ente l'evasione del pagamento delle imposte dovute all'erario);
- b) associazione per delinquere costituita da soggetti apicali/sottoposti e da soggetti terzi: il reato potrebbe essere commesso da soggetti apicali/sottoposti appartenenti ad un ente che rivestano il ruolo di partecipi o di promotori di un'associazione per delinquere -di cui fanno parte anche soggetti terzi-finalizzata a compiere più delitti per perseguire obiettivi di interesse dell'ente medesimo (ad es. un soggetto apicale/dipendente di un ente si associa con soggetti terzi per predisporre, di comune intesa, appositi documenti contabili in funzione di operazioni inesistenti al fine di consentire all'ente medesimo l'evasione del pagamento delle imposte dovute all'erario, ovvero il trasferimento di fondi);
- c) c.d. "concorso esterno" in associazione per delinquere (in particolare mafiosa): il reato potrebbe essere commesso da soggetti apicali/sottoposti appartenenti ad un ente che -pur non essendo organicamente inseriti nell'associazione criminale- agevolano consapevolmente l'operatività di tale associazione in funzione della realizzazione di scopi illeciti di interesse dell'ente medesimo (ad es. un soggetto apicale/dipendente che mette a disposizione di un clan camorristico le infrastrutture tecnologiche dell'ente al fine di ottenere l'intervento della stessa organizzazione criminale per l'assegnazione di appalti pubblici sul territorio di interesse dell'ente medesimo).

In tutte le ipotesi sopra descritte, l'attività illecita compiuta dai soggetti apicali/dipendenti determina l'insorgenza della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, laddove sia rimproverabile all'ente stesso una sua "colpa di organizzazione", nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Società, in linea di principio, potrebbe essere chiamata a rispondere per associazione per delinquere o per associazione mafiosa finalizzata alla commissione di tutti i delitti dolosi presenti nel codice penale e nelle leggi penali complementari.

Tuttavia, tenuto conto delle attività svolte dalla Società, si evidenziano di seguito, in via indicativa e non esaustiva, quelle categorie di reato – previste nel nostro Ordinamento e non richiamate dal D.Lgs. 231/2001 – che potrebbero sostanzialmente interessare la società medesima.

Nel Codice Penale:

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (diversi da quelli già inclusi negli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):

- interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Delitti contro l'amministrazione della giustizia:

- frode processuale (art. 374 c.p.);
- intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- favoreggiamento reale (art. 379 c.p.);
- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.);
- mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie (art. 388 ter c.p.).

Delitti contro l'incolumità pubblica:

- disastro ambientale (art. 434 c.p.);
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
- avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.).

Delitti contro la fede pubblica:

- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);

- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);

Delitti contro il patrimonio (diversi da quelli già inclusi nell'art. 25 octies D.lgs. 231/2001):

- furto (art. 624 c.p.);
- deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.);
- appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Nelle leggi complementari:

Delitti fallimentari [R.D. 267/1942]:

- domande di ammissioni di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito (art. 232).

Delitti in materia di privacy [D.lgs. 196/2003]:

- trattamento illecito di dati (art. 167);
- falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168);
- inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170).

Violazioni finanziarie (reati tributari) [D.lgs. 74/2000, D.P.R. 633/1972, D.lgs. 504/1995]:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis D.lgs. 74/2000);
- omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000);
- evasione dell'I.V.A. (art. 70 co. 1 D.P.R. n. 633/1972);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995).

Agevolazioni alle imprese⁷ (false attestazioni ai fini del rilascio) [D.L. 32/1995]:

- rilascio o sottoscrizione di dichiarazioni attestanti fatti materiali non rispondenti al vero (art. 4 co. 5 del D.L. 32/1995).

Commercio con l'estero [art. 16 del D.lgs. 96/2003]:

- illecita esportazione di beni a duplice uso civile/militare (art. 16 co. 1 e 2);
- illecita trasmissione informatica o telematica di progetti, design, formule, software e tecnologie a duplice uso civile /militare (art. 16 co. 8).

Finanziamento dei partiti politici [L. 195/1974]:

- finanziamento illecito di partiti politici (art. 7).

Prevenzione incendi [D. Lgs. 139/2006]:

- attestazione di fatti non rispondenti al vero ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato prevenzione incendi (art. 20).

Rifiuti [D. Lgs. 152/2006]:

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).

Violazione leggi doganali⁸ [D.P.R. 43/1973]:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
- altri casi di contrabbando (art. 292).

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La Società, in considerazione delle categorie di reato indicate e del Sistema di Controllo adottato, deve, in presenza di processi e/o situazioni che appaiono particolarmente a rischio, aumentare la periodicità delle verifiche effettuate sull'attività svolta.

⁷ Con riferimento alle imprese dislocate in aree depresse.

⁸ Non di lieve entità, secondo la definizione di cui all'art. 295 bis D.P.R. 43/1973

Codice Etico:

Le norme di comportamento sono tutte quelle contenute nel Codice Etico senza che vi sia riferimento a specifici paragrafi.

In ogni caso sono vietati, a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti:

- promuovere, costituire, organizzare o, comunque, partecipare ad intese/accordi associativi, anche di fatto, con soggetti interni o esterni alle società del Gruppo che possano essere riconducibili, direttamente o indirettamente, alle fattispecie di reato previste, in particolare, dagli artt.416 c.p. (associazione per delinquere) e 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), nonché dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- promuovere, sviluppare, organizzare o, comunque, intrattenere con soggetti interni e/o esterni alle società del Gruppo illeciti rapporti d'affari o accordi associativi criminosi anche mediante l'utilizzo non corretto di asset aziendali e/o di ruoli di responsabilità ricoperti nelle società del Gruppo.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- le segnalazioni in materia di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

F) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

L'articolo 25 *bis*.1 ha introdotto nella *parte speciale* del d.lgs. n. 231/2001 un complesso di disposizioni che costituiscono il capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, il quale appronta un'articolata tutela a favore dell'ordine economico e della libertà attività dell'industria e del commercio.

Di seguito si specifica una sintetica descrizione dei reati previsti dall'articolo 25 *bis*.1:

- TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il delitto in parola punisce chiunque impedisce od ostacola il libero esercizio di un'industria o di un'attività commerciale mediante violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti.

L'attività industriale o commerciale considerata dall'articolo in esame è esclusivamente quella dei privati, pur dovendosi intendere nell'accezione più lata, avente ad oggetto anche le imprese bancarie, assicurative, di trasporto, di navigazione, etc.

Va segnalato che, secondo l'interpretazione accolta in sede giurisdizionale, sia la violenza sulle cose, sia l'utilizzo di mezzi fraudolenti devono comunque essere idonei a realizzare lo scopo.

- ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 *BIS* C.P.)

La figura delittuosa dell'illecita concorrenza punisce chiunque, nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o, in generale, produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il reato in parola ricomprende quindi tutte le azioni violente volte a comprimere la libera iniziativa, rivolte verso qualsiasi realtà produttiva.

- FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Il reato in esame punisce la condotta di chi commercializza o comunque mette in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, se dal fatto deriva un nocumento all'industria nazionale.

Occorre precisare che l'esigenza di un nocumento all'industria nazionale introduce un elemento discriminativo di non poca rilevanza: il reato è infatti integrato allorché dalle condotte vietate derivi una contrazione degli affari in Italia ovvero una lesione del buon nome dell'industria nazionale, in relazione sia alla capacità produttiva sia alla correttezza commerciale.

Con riguardo invece, all'oggetto della contraffazione, esso può riguardare tutte le indicazioni che vengono apposte ai prodotti industriali per contrassegnarli, quali firme, emblemi, sigle, etc.

- FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato in esame punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

L'espressione "attività commerciale", di lata portata semantica, ricomprende qualsiasi attività diretta allo scambio di beni, mentre la condotta tipica consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta.

Va segnalato che il reato si configura nel caso di consegna di prodotti con caratteristiche differenti da quelle dichiarate o pattuite, anche relativamente alla sola origine, provenienza, qualità o quantità dello stesso.

- VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Il reato in esame punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Va precisato che la non genuinità dei prodotti non deve necessariamente tradursi in una pericolosità per la salute, essendo sufficiente l'avvenuta alterazione del prodotto nella propria essenza o nella normale composizione.

- VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Il reato in questione punisce chi pone in vendita o mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto o dell'opera.

In questa ipotesi, diversamente dal delitto previsto all'art. 514 c.p., non occorre l'avvenuta contraffazione o alterazione dei marchi o dei segni distintivi: rileva l'induzione in errore che i segni apposti sui prodotti possano cagionare alla clientela, in relazione alle caratteristiche dei prodotti.

- FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI UTILIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 *TER* C.P.)

Tale reato, introdotto con legge del luglio 2009 (l. n. 99/2009), punisce chi, potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La medesima norma prevede inoltre un autonoma ipotesi di reato per colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita i beni realizzati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

Va notato che integra il delitto in esame anche l'utilizzo non autorizzato di brevetti industriali nei propri processi produttivi, nonché l'acquisto a prezzi fortemente ribassati ed il conseguente utilizzo nei propri processi produttivi di macchinari costruiti da terzi in violazione del titolo di proprietà industriale.

- CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517 *QUATER* C.P.)

Il reato in parola punisce chiunque contraffà o altera le indicazioni geografiche o di origine dei prodotti agroalimentari, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o commercializza prodotti la cui origine o denominazione agroalimentare sia contraffatta.

Area a rischio 1:

CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA.

Funzioni aziendali coinvolte:

Direttore Commerciale

Application Managers

Sales Manager

Dipendenti del Front Office

Direttore amministrazione e finanza

Attività sensibili:

- Processo produttivo;
- Controllo materie prime, intermedi, prodotti finiti;
- Attività di vendita.

Resti astrattamente ipotizzabili:

- Frode nell'esercizio del commercio.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

L'attività è regolamentata dalle seguenti procedure:

- PG VEN 005 "supply chain e account management",
- PG VEN 001 "Riesame del contratto".

Le procedure sono tuttavia in corso di integrazione per l'introduzione per i seguenti aspetti:

- definizione del valore degli sconti e delle dilazioni di pagamento applicabili;
- applicazione degli sconti superiori a quelli standard.

Sistema autorizzativo:

Per il processo in oggetto, le procure attualmente in essere attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di concedere sconti e dilazioni di pagamento:

- Direttore Commerciale;
- Direttore amministrazione e finanza (con firma abbinata);
- Application Manager dello stabilimento di Robilante (con firma abbinata).

Le procedure esistenti sono in corso di integrazione con l'indicazione puntuale delle posizioni titolate a definire le condizioni commerciali di vendita e i limiti entro cui possono compiere scelte discrezionali.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo III.2. c) *Rapporti con clienti e fornitori* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area a rischio 2:

PROCESSO DI PRODUZIONE

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato,

Operation Unit Managers,

Direttori di Stabilimento,

Site Manager,

Direttore Amministrazione e Finanza,

Direttore Commerciale.

Attività sensibili:

- Sviluppo e uso tecnologia di processo.
- Qualificazione dei fornitori.

Resti astrattamente ipotizzabili:

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La Società non dispone di specifiche procedure per la regolamentazione dell'attività di ricerca e applicazione delle tecnologie di processo.

La normativa da predisporre al riguardo dovrà prevedere la verifica che non vi sia violazione di brevetti di invenzioni industriali nei processi produttivi in uso o nei macchinari utilizzati a tale scopo.

La procedura PG ACQ 001 “Gestione acquisti - Selezione e valutazione dei fornitori” prevede:

- Gestione centralizzata degli acquisti;
- Sistema di qualificazione dei fornitori;
- Monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori ai fini dell’aggiornamento del sistema di qualificazione dei fornitori;
- Formalizzazione della richiesta d’ordine da parte delle strutture ove sorge il fabbisogno;
- Verifica e approvazione della richiesta d’ordine;
- Verifica di budget per gli investimenti;
- Predisposizione e invio della richiesta d’offerta ed eventuale selezione dei fornitori;
- Formalizzazione dell’ordine;

- Controllo di conformità tra ordine, fattura emessa dal fornitore, beni e servizi ricevuti

La Società deve integrare la procedura esistente prevedendo:

1. la formalizzazione del processo di selezione del fornitore assegnatario dell'ordine;
2. la predisposizione da parte dell'ufficio acquisti di una nota da sottoporre al procuratore al momento della firma dell'ordine nella quale risultino indicati gli aspetti principali del processo di approvvigionamento (controllo di budget; motivazioni della scelta del fornitore, processo di selezione seguito, etc.);
3. la contestuale segnalazione al Direttore Controllo di gestione in caso di richiesta di ordine che superi il budget.

I contratti di fornitura stipulati con i terzi possono prevedere una clausola di accettazione da parte del fornitore delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, con la corrispettiva previsione di sanzioni per la violazione degli stessi

Sistema autorizzativo:

Le procure attualmente in essere nella Società attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di stipulare contratti di acquisto di beni e di servizi:

- Amministratore Delegato,
- Direttori di Stabilimento,
- Direttore amministrazione e finanza,
- Direttore Commerciale.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 1. *Responsabilità e rispetto delle leggi* e III.2. c) *Rapporti con clienti e fornitori* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della Società;
- il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza all'OdV eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'articolo 25 *novies* ha inserito all'interno delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 taluni reati in materia di diritto d'autore, previsti dalla legge n. 633 del 1941. Più in particolare, le norme introdotte attengono, come si dirà più diffusamente in seguito, all'indebito utilizzo e diffusione di opere protette dalla disciplina in materia di diritto d'autore.

Di seguito si specificano le fattispecie inserite nel catalogo dei reati:

ART. 171 COMMA 1 LETTERA A BIS – COMMA 3 L. 633/41

I commi in questione puniscono chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

ART. 171 *BIS* L. 633/41

L'articolo in esame punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore ovvero ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il reato in parola prevede inoltre una seconda fattispecie, la quale punisce la riproduzione, il trasferimento, la distribuzione, la comunicazione, la dimostrazione in pubblico di una banca dati in violazione della disciplina prevista per il corretto trattamento dei programmi per elaboratore coperti da diritto d'autore.

va segnalato che il reato in questione può essere configurato attraverso l'utilizzo di un software coperto da diritto d'autore oltre il numero di licenze acquistate.

ART. 171 *TER* L. 633/41

La norma in esame punisce l'esecuzione di alcune operazioni, quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico e simili, di un'opera di ingegno o di altre opere tipiche destinate al circuito televisivo.

ART. 171 *OCTIES* L. 633/41

L'articolo in questione punisce la fraudolenta riproduzione, importazione, vendita, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogia o digitale.

Area a rischio 1:

INFORMATION TECHNOLOGY

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato,

Direttore Amministrazione e Finanza,

Responsabile SISTEMI INFORMATIVI/CED.

Attività sensibili:

- Acquisto licenze e utilizzo di software di terzi.

Resti astrattamente ipotizzabili:

- Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore (L. 633/41, art 171 bis).

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La procedura PG ACQ 001 “Gestione acquisti - Selezione e valutazione dei fornitori” prevede:

- Gestione centralizzata degli acquisti;
- Sistema di qualificazione dei fornitori;
- Monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori ai fini dell’aggiornamento del sistema di qualificazione dei fornitori;
- Formalizzazione della richiesta d’ordine da parte delle strutture ove sorge il fabbisogno;
- Verifica e approvazione della richiesta d’ordine;
- Verifica di budget per gli investimenti;
- Predisposizione e invio della richiesta d’offerta ed eventuale selezione dei fornitori;
- Formalizzazione dell’ordine;
- Controllo di conformità tra ordine, fattura emessa dal fornitore, beni e servizi ricevuti

La Società deve integrare la procedura esistente prevedendo:

1. la formalizzazione del processo di selezione del fornitore assegnatario dell’ordine;
2. la predisposizione da parte dell’ufficio acquisti di una nota da sottoporre al procuratore al momento della firma dell’ordine nella quale risultino indicati gli aspetti principali del processo di approvvigionamento (controllo di budget; motivazioni della scelta del fornitore, processo di selezione seguito, etc.);

3. la contestuale segnalazione al Direttore Controllo di gestione in caso di richiesta di ordine che superi il budget.

I contratti di fornitura stipulati con i terzi possono prevedere una clausola di accettazione da parte del fornitore delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, con la corrispettiva previsione di sanzioni per la violazione degli stessi

La società deve prevedere appositi controlli periodici per il riscontro tra i software installati su elaboratori, personal computer o computer portatili aziendali e il numero delle licenze acquistate.

Sistema autorizzativo:

Le procure attualmente in essere nella Società attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di stipulare contratti di acquisto di beni e di servizi:

- Amministratore Delegato,
- Direttore amministrazione e finanza,
- Direttore Vendite.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 1. *Responsabilità e rispetto delle leggi* e III.2. c) *Rapporti con clienti e fornitori* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della Società;
- il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di comunicare con immediatezza all'OdV eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O

A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La legge n. 116/2009 ha inserito un ulteriore art. 25 *novies* al d.lgs. n. 231/2001. Prescindendo dall'evidente rifiuto – la dottrina ha infatti ribattezzato l'articolo in questione 25 *decies* – va rilevato che con l'inserimento di tale norma nel *corpus* della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche si è dato ingresso ad una responsabilità aziendale nei casi in cui una persona funzionalmente connessa all'azienda induca taluno a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e tale reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica.

- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 *BIS* C.P.)

La norma in esame punisce chi, utilizzando violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce taluno chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo penale a non rendere dichiarazioni o a renderne di false.

Più in particolare, l'articolo in questione punisce un particolare intralcio alla giustizia, il quale si configura con l'ottenimento del silenzio o del mendacio da parte del soggetto chiamato a deporre.

Area a rischio 1:

GESTIONE CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI AVENTI AD OGGETTO LA MATERIA CIVILE, TRIBUTARIA, GIUSLAVORISTICA, AMMINISTRATIVA, PENALE.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Direttore Amministrazione e Finanza

Responsabile Legale e Risorse umane

Attività sensibili:

Gestione dei rapporti con il personale o terzi interessati nell'ambito di cause civili, penali, amministrative, etc.

Nomina dei legali rappresentanti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

La Società al momento non dispone di una procedura formalizzata che disciplini il processo in oggetto. La procedura in corso di formalizzazione prevede i seguenti controlli chiave:

- selezione dei professionisti sulla base di criteri predeterminati;
- controllo di congruità fra la prestazione effettuata e l'onorario richiesto mediante notula che dia conto di ciascuna delle attività svolte.

Nel caso di dipendenti coinvolti in cause d'interesse aziendale e i cui avvocati sono retribuiti dalla società a seguito di specifiche disposizioni contrattuali, la loro scelta deve essere sottoscritta dal dipendente stesso.

Per i dipendenti coinvolti in cause d'interesse aziendale particolare attenzione deve essere prestata alla determinazione del livello retributivo, corresponsione di bonus e assegnazione di benefit in misura superiore agli standard di Gruppo.

Sistema autorizzativo:

Per il processo in oggetto, le attività definite "sensibili" vengono svolte dalle posizioni indicate alla voce "Funzioni aziendali coinvolte".

Tuttavia, le procure attualmente in essere nella Società attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di nominare consulenti per le attività connesse al proprio mandato:

- Amministratore Delegato;

– Direttore amministrazione e Finanza.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 1. *Responsabilità e rispetto delle leggi*, II. 4. *Onestà*, II. 5. *Integrità*, II. 6. *Trasparenza* e III.2 *Norme di comportamento per il personale* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della Società;
- il rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle leggi emanate per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro e a quelle aventi ad oggetto la corretta e trasparente gestione societaria.
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco dei procedimenti in corso;
- l'elenco degli incarichi conferiti ai legali e dell'andamento dell'attività giudiziale e/o stragiudiziale;
- la congruità delle notule rispetto ai tariffari professionali.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

I) REATI AMBIENTALI

La legge n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, è intervenuta anche sull’art. 25 *undecies*, da un lato, introducendo quali fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 alcuni dei delitti contro l’ambiente previsti al nuovo titolo VI *bis* del codice penale; dall’altro lato, inserendo il nuovo comma 1 *bis*, che prevede l’applicazione di sanzioni interdittive in caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Di seguito si specificano le fattispecie inserite nel catalogo dei reati:

- INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452 *BIS* C.P.)

La nuova fattispecie di inquinamento ambientale punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La norma prevede altresì un aumento di pena qualora l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico, o in danno di specie animali o vegetali protette.

- DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452 *QUATER* C.P.)

All’interno del nuovo sistema di reati contro l’ambiente, il delitto di disastro ambientale rappresenta la più gravi forma di aggressione al bene giuridico ambiente. L’art. 452 *quater* c.p., che punisce al primo comma chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale, contiene, al secondo comma, una definizione normativa del concetto di disastro ambientale, che si configura quando si verifica alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Il legislatore ha espressamente previsto che la norma in questione trovi applicazione “*fuori dai casi previsti dall’art. 434*”, norma che, prima dell’introduzione dell’art. 452 *quater* c.p., la giurisprudenza ha da sempre utilizzato per sanzionare i fatti di inquinamento ambientale connotati da particolare gravità. L’effetto della previsione di questa clausola di sussidiarietà espressa è che la vecchia fattispecie del c.d. disastro innominato (art. 434 c.p.) – che non rientra nell’elenco dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – dovrebbe essere

applicata in via principale, mentre la nuova fattispecie di disastro ambientale, in quanto sussidiaria, dovrebbe trovare applicazione nei soli casi in cui il fatto non sia sussumibile sotto la norma di cui all'art. 434 c.p.⁹

Anche in questo caso, il terzo comma prevede un aumento di pena nel caso il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico, o in danno di specie animali o vegetali protette.

- DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452 *QUINQUIES* C.P.)

Il primo comma della norma punisce chiunque commetta per colpa un fatto di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Il secondo comma, invece, punisce la creazione colposa di pericolo di inquinamento ambientale e di pericolo di disastro ambientale, applicando una pena meno severa rispetto a quella prevista al comma 1.

- TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452 *SEXIES* C.P.)

L'articolo in questione punisce chi, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa in modo illegittimo di materiale ad alta radioattività, salvo che il fatto commesso integri un più grave reato.

Ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata se dal fatto commesso deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Infine, la norma prevede un più grave aumento della pena qualora dal fatto derivi il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

- DELITTI ASSOCIATIVI AGGRAVATI AI SENSI DELL'ART. 452 *OCTIES* C.P.

L'art. 25 *undecies*, co. 1, lett. g), introduce quali reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente i delitti di associazione a delinquere, sia comune, sia di tipo mafioso, aggravati ai sensi dell'art. 452 *octies* c.p.

Quest'ultima norma stabilisce, al primo comma, che le pene previste all'art. 416 c.p. sono aumentate nel caso in cui l'associazione a delinquere sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti indicati nel titolo VI *bis*.

⁹ Al momento appare difficile capire quale potrà essere la portata applicativa dell'art. 452 *quater* c.p. Infatti, mentre la vecchia fattispecie di disastro innominato, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, richiede contemporaneamente la presenza, sia di un fatto di grave compromissione ambientale, sia del pericolo per la pubblica incolumità, il nuovo articolo 452 *quater* c.p. stabilisce che per integrare il disastro ambientale è sufficiente o un grave fatto di compromissione ambientale (ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 452 *quater* c.p.), o che si verifichi un pericolo per la pubblica incolumità (n. 3). Sulla base del dato letterale delle norme in questione, in presenza di fatti che presentino entrambi i requisiti del danno per l'ambiente e del pericolo per la pubblica incolumità, per effetto della clausola di sussidiarietà espressa dovrà trovare applicazione la norma principale di cui all'art. 434 c.p. Qualora, invece, i fatti determinino o un danno all'ambiente che non abbia causato un pericolo per la pubblica incolumità, o un pericolo per la pubblica incolumità che non sia determinato da un danno all'ambiente, potrà allora trovare applicazione la nuova disposizione di cui all'art. 452 *quater* c.p.

Ai sensi del comma secondo, sono aumentate le pene previste all'art. 416 *bis* c.p. quando l'associazione risulta finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti al titolo VI *bis*, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

La norma prevede, infine, che le pene di cui ai primi due commi siano aumentate qualora facciano parte dell'associazione dei pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727 *BIS* C.P.)

La norma punisce chi, fuori dai casi consentiti, uccide, distrugge, cattura, detiene o preleva esemplari di specie selvatiche protette (siano esse animali o vegetali), salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733 *BIS* C.P.)

La norma punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

- ART. 137 CO. 2 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI PENALI SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)

L'articolo in questione punisce alternativamente l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure il mantenimento degli stessi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. In entrambi i casi, perché le condotte costituiscano reato è necessario che gli scarichi contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle allegata al D.Lgs. 152/2006 (di seguito "Codice dell'Ambiente").

- ART. 137 CO. 3 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI PENALI SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)

Il comma in parola punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di violazione dei valori limite per lo scarico di sostanze pericolose (di cui al successivo co. 5), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le predette sostanze senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

- ART. 137 CO. 5 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI PENALI SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)

La norma in esame sanziona la condotta di chi, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali o nel caso di scarico sul suolo superi, in relazione alle sostanze indicate negli allegati al Codice dell'Ambiente, i valori limite fissati dai medesimi allegati, o in alternativa dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto (primo periodo).

Il quadro edittale è sensibilmente più severo qualora siano superati i valori limite fissati per le specifiche sostanze indicate nella tabella 3/A dell'allegato V alla parte III del Codice dell'Ambiente (art. 137 co. 5 secondo periodo).

- ART. 137 CO. 11 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI PENALI SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)

La norma punisce chi non osservi i divieti di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee fissati dagli artt. 103 e 104 del Codice dell'Ambiente.

- ART. 137 CO. 13 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI PENALI SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI)

La fattispecie contravvenzionale in questione punisce lo scarico nelle acque del mare – da parte di navi od aeromobili – di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia. Viene esplicitamente fatta salva l'ipotesi in cui il predetto scarico concerne quantità tali di sostanze o materiali per cui lo scarico sia rapidamente reso innocuo dai naturali processi fisici, chimici e biologici che si verificano in mare. In ogni caso, ove consentito lo scarico deve avvenire in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- ART. 256 CO. 1 D.LGS. 152/2006 (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)

Il reato in esame punisce chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dal Codice dell'Ambiente (lett. a).

Il quadro edittale è più severo nel caso in cui le attività poc' anzi descritte abbiano avuto ad oggetto rifiuti da considerarsi pericolosi ai sensi del Codice dell'Ambiente (art. 256 co. 1 lett. b).

- ART. 256 CO. 3 D.LGS. 152/2006 (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)

Il comma in parola punisce chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata (primo periodo); le pene sono aumentate se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti da considerarsi pericolosi ai sensi del Codice dell'Ambiente (art. 256 co. 3 secondo periodo).

- ART. 256 CO. 4 SECONDO PERIODO D.LGS. 152/2006 (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)

Il comma in questione prevede due distinte fattispecie. La prima punisce l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni prescritte dal Codice dell'Ambiente in materia di rifiuti; la seconda punisce l'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Codice dell'Ambiente nella medesima materia.

- ART. 256 CO. 5 D.LGS. 152/2006 (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)

Il comma in questione punisce chi effettua attività non consentite di miscelazione o diluizione di rifiuti pericolosi con rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salve le deroghe concesse dal Codice dell' Ambiente.

- ART. 256 CO. 6 PRIMO PERIODO D.LGS. 152/2006 (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)

La figura contravvenzionale in analisi punisce chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione della disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”), in quantitativo superiore a duecento litri o quantità equivalenti.

- ART. 257 D.LGS. 152/2006 (BONIFICA DEI SITI)

La disposizione prevede due distinte fattispecie. La prima concerne il reato di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento di determinati livelli di contaminazione ambientale – denominati “Concentrazioni soglia di rischio” –, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di bonifica previsto dal Codice dell' Ambiente.

La seconda fattispecie punisce chi non effettua la prescritta comunicazione alle autorità competenti qualora: a) si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito; ovvero b) individui una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

- ART. 258 CO. 4 D.LGS. 152/2006 (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI)

La norma punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Con la medesima pena il comma in parola punisce chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

- TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 CO. 1 D.LGS. 152/2006)

La fattispecie in esame punisce chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

La norma prevede altresì un aumento di pena in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D.LGS. 152/2006)

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il quadro edittale è sensibilmente più severo se le attività poc' anzi descritte hanno ad oggetto rifiuti ad alta radioattività.

- ART. 260 *BIS* CO. 6 D.LGS. 152/2006 (SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)

La norma punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- ART. 260 *BIS* CO. 7 SECONDO PERIODO D.LGS. 152/2006 (SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)

La norma in questione punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

- ART. 260 *BIS* CO. 7 TERZO PERIODO D.LGS. 152/2006 (SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)

La figura contravvenzionale in analisi punisce con la pena prevista per il falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato – reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.) – colui che, durante il trasporto e nell'ambito del sistema SISTRI, fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti trasportati.

- ART. 260 *BIS* CO. 8 PRIMO PERIODO D.LGS. 152/2006 (SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)

Il reato in esame punisce con la pena prevista per il falso materiale commesso dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative – reclusione da quattro mesi a due anni (artt. 477 e 482 c.p.) – il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

E' previsto un aumento di pena nel caso in cui il trasporto riguardi rifiuti pericolosi.

- ART. 279 CO. 5 D.LGS. 152/2006 (SANZIONI SUPERAMENTO LIMITI EMISSIONI ATMOSFERICHE)

Il comma in questione punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola congiuntamente: a) i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati alla parte V del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o di qualità dell'aria o dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice dell'Ambiente; b) i valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla vigente normativa.

- ART. 1 L. 150/1992 (CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE)

L'articolo in esame punisce chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: a) importa, esporta o riesporta esemplari di specie animali o vegetali protette di cui all'allegato A del citato regolamento, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari stessi; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, tali esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni dal citato regolamento; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede i medesimi esemplari senza la prescritta documentazione.

- ART. 2 L. 150/1992 (CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE)

L'articolo in esame punisce chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: a) importa, esporta o riesporta esemplari di specie animali o vegetali protette di cui agli allegati B e C del citato regolamento, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari stessi; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, tali esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni dal citato regolamento; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede i medesimi esemplari senza la prescritta documentazione.

- ART. 3 *BIS* CO. 1 L. 150/1992 (CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE)

L'articolo in questione punisce con le pene previste per la falsità in atti dal codice penale (artt. 476 ss. c.p.) le fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, che descrivono ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una

licenza o di un certificato, e di uso di certificati o licenze falsi o alterati in materia di commercio di specie animali e vegetali protette.

- ART. 6 CO. 4 L. 150/1992 (CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE)

Il reato in parola punisce chiunque – fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 – detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- ART. 3 CO. 6 L. 549/1993 (CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE)

La fattispecie incriminatrice in questione punisce la violazione di una qualunque disposizione dei commi 1-5 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, concernenti la disciplina del consumo, dell'importazione, dell'esportazione, della detenzione, della commercializzazione, dell'utilizzo e della produzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico.

- INQUINAMENTO NAVI DOLOSO (ART. 8 D.LGS. 202/2007)

La norma punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, che dolosamente versa in mare o causa il versamento in mare delle sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

E' previsto un aggravamento di pena per l'ipotesi in cui il versamento causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- INQUINAMENTO NAVI COLPOSO (ART. 9 D.LGS. 202/2007)

La norma punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, che per colpa versa in mare o causa il versamento in mare delle sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

E' previsto un aggravamento di pena per l'ipotesi in cui il versamento causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Area a rischio 1:

GESTIONE ATTIVITÀ PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE.

Funzioni aziendali coinvolte:

Operation Unit Managers

Direttore di Stabilimento

Site Manager

Responsabile Sito (Porto Marghera, Ravenna)

Responsabile Produzione

Responsabile Manutenzione

Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità locali

Attività sensibili:

- Inquinamento ambientale.
- Disastro ambientale.
- Delitti colposi contro l'ambiente (inquinamento ambientale; disastro ambientale).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
- gestione e manutenzione degli impianti di produzione e di deposito;
- gestione delle emissioni in atmosfera;
- gestione degli scarichi idrici;
- gestione dei rifiuti industriali;
- gestione dei depositi di carburanti, lubrificanti e sostanze chimiche;
- acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie;
- rapporti con i funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative in materia ambientale.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio senza provvederne alla bonifica.
- Scarico di acque reflue industriali.
- Superamento dei valori limite per le emissioni atmosferiche.
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e di formulari.
- Traffico illecito di rifiuti.
- Attività organizzate di traffico illecito di rifiuti.
- Violazione degli obblighi in materia di Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- Truffa ai danni dello stato o di altro ente pubblico.
- Corruzione.
- Istigazione alla corruzione.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

La Società dispone delle seguenti procedure gestionali e operative che disciplinano le attività sensibili a rischio di reato:

PG.HSE.001 Analisi ambientale e valutazione degli aspetti ambientali significativi;

PG.HSE.002 Gestione delle prescrizioni legali ed altre;

PG.HSE.003 Gestione delle comunicazioni;

PG.HSE.004 Gestione delle emergenze ambientali e risposta;

PG.HSE.007 Piano di verifica, misurazioni e ispezioni;

PG.HSE.009 Informazione e formazione dei lavoratori;

PG.HSE.010 Controllo delle prestazioni HSE;

PO.HSE.001 Gestione dei rifiuti;

PO.HSE.002 Gestione delle emissioni in atmosfera e delle polveri diffuse;

PO.HSE.005 Scarichi idrici;

PO.HSE.006 PCB/PCT;

PO.HSE.007 Uso del suolo e del sottosuolo;

PO.HSE.011 Sostanze e preparati;

IO.HSE.005 Movimentazione e stoccaggio sostanze chimiche;

IO.HSE.006 Conferma metrologica dei campionatori d'aria;

IO.HSE.008 Controllo emissioni cogeneratore;

IO.HSE.08.03.18 Toner per stampanti esauriti;

IO.HSE.13.02.08 Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione;

IO.HSE.15.01.06 Imballaggi in materiali misti;

IO.HSE.15.02.03 Assorbanti, materiali, stracci, e indumenti protettivi

IO.HSE.16.01.07 Pneumatici fuori uso;

IO.HSE.16.02.16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso;

IO.HSE.17.02.03 Plastica;

IO.HSE.17.04.05 Ferro e acciaio;

IO.HSE.17.04.11 Cavi;

IO.HSE.20.01.21 Tubi fluorescenti.

Relativamente ai rapporti con i Funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative, la Società dispone delle procedure PO.231.003 e PO.231.010 per la disciplina delle visite presso lo Stabilimento da parte di funzionari ASL che prevede i seguenti controlli chiave:

- individuazione dei referenti per la tenuta dei rapporti con i funzionari degli enti esterni, dell'autorità amministrative indipendenti, degli organi di controllo che potrebbero effettuare un'ispezione;
- individuazione dei comportamenti da tenere in occasione delle ispezioni;
- predisposizione della documentazione e messa a disposizione dei luoghi e delle banche dati;
- documentazione e archiviazione dei risultati delle visite ispettive;
- rilevazione delle azioni correttive intraprese a seguito delle risultanze delle ispezioni.

Sistema autorizzativo:

Per il processo in oggetto, le attività definite "sensibili" vengono svolte dalle posizioni indicate alla voce "Funzioni aziendali coinvolte".

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo III.2. i) *Salute, sicurezza e ambiente* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali incidenti di carattere ambientale occorsi;
- le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni eventualmente formalizzate dagli ispettori.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione da quanto previsto dal Documento Unico devono invece essere comunicate con immediatezza.

L) REATI CONTRO L'INTERESSE DELLO STATO AL CONTROLLO E ALLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

L'articolo 25 *duodecies* ha inserito all'interno delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 il delitto di "Impiego di lavoratori stranieri irregolari" previsto dall'art. 22 comma 12 *bis* del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286. L'art. 1 d.lgs. 286/1998 definisce straniero il cittadino non appartenente all'UE e l'apolide (cioè la persona priva di cittadinanza).

In particolare, la norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o il cui permesso sia stato revocato o annullato, qualora, alternativamente: a) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati siano sottoposti alle condizioni lavorative di sfruttamento elencate dall'art. 603 *bis* c.p.

Area a rischio n. 1:

SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE STRANIERO (EXTRA UE O APOLIDE).

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Operation Unit Managers

Direttore di Stabilimento

Site Manager

Direttore amministrazione e Finanza

Responsabile Amministrazione del personale e rapporti sindacali

Direttore Commerciale

Attività sensibili:

- definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Impiego di lavoratori stranieri (extra UE o apolide) irregolari.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

la Società ha predisposto la procedura operativa PO 231 001 "Risorse umane" che prevede, tra l'altro, i seguenti controlli:

- formalizzazione dei profili dei potenziali candidati per le posizioni aziendali scoperte;
- raccolta e archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale, formulazione dell'offerta economica e formalizzazione dell'assunzione;
- verifica della correttezza della documentazione da presentare alla pubblica amministrazione.

La Società integra i controlli previsti dalle procedure con la verifica della validità nel tempo della documentazione relativa ai lavoratori dipendenti stranieri (extra UE o apolide).

Sistema autorizzativo:

Le procure attualmente in essere Società attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di assumere dipendenti:

- Amministratore Delegato;
- Direttore amministrazione e finanza;
- Direttori di Stabilimento
- Direttore Commerciale

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 11. *Valore delle risorse umane* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- la selezione del Personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro competenze alla massima professionalità tecnica ed alla massima tensione verso il rispetto dei principi etici richieste dalla Società.
- il Personale è assunto all'esito di una rigida selezione fondata sul *curriculum* di ciascun candidato. Particolare attenzione è riservata alla preparazione dei dipendenti, alle loro doti umane, alla loro integrità morale ed alla loro capacità di rispettare i principi codificati nel Codice Etico;
- il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro.
- la Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati siano tali da non indurre comportamenti illeciti e siano invece focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento per i lavoratori stranieri (extra UE o apolide);
- eventuali anomalie riscontrate sulla documentazione relativa a lavoratori dipendenti stranieri (extra UE o apolide) emersa nel corso di ispezioni da parte di funzionari della PA o altri organismi di controllo interni od esterni.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area a rischio n. 2:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DEGLI APPALTI

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Operation Unit Managers

Direttore di Stabilimento

Site Manager

Direttore amministrazione e Finanza

Direttore Commerciale

Responsabile Manutenzione

Attività sensibili:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti;
- subappalti;
- documentazione contributiva appaltatori e subappaltatori;
- dipendenti di ditte terze presso sedi, stabilimenti e siti della società.

Reati astrattamente ipotizzabili:

- Impiego di lavoratori stranieri (extra UE o apolide) irregolari, anche in concorso con appaltatori e subappaltatori.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La procedura PG ACQ 001 "Gestione acquisti - Selezione e valutazione dei fornitori" prevede:

- Gestione centralizzata degli acquisti;
- Sistema di qualificazione dei fornitori;
- Monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori ai fini dell'aggiornamento del sistema di qualificazione dei fornitori;

- Formalizzazione della richiesta d'ordine da parte delle strutture ove sorge il fabbisogno;
- Verifica e approvazione della richiesta d'ordine;
- Predisposizione e invio della richiesta d'offerta ed eventuale selezione dei fornitori;
- Formalizzazione dell'ordine;
- Controllo di conformità tra ordine, fattura emessa dal fornitore, beni e servizi ricevuti

La Società dispone inoltre della procedura operativa PO.HSE.015 “Gestione degli appalti” ed integra le attività previste nelle procedure effettuando sistematici controlli:

4. sulla correttezza della documentazione contributiva degli appaltatori e dei subappaltatori per i loro dipendenti;
5. la corrispondenza tra i nominativi dichiarati dagli appaltatori e subappaltatori dei loro dipendenti utilizzati per l'esecuzione di lavori presso sedi, stabilimenti e siti della società e i loro lavoratori effettivamente presenti.

I contratti di fornitura stipulati con i terzi possono prevedere una clausola di accettazione da parte del fornitore delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, con la corrispettiva previsione di sanzioni per la violazione degli stessi

Sistema autorizzativo:

Le procure attualmente in essere nella Società attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di stipulare contratti di acquisto di beni e di servizi:

- Amministratore Delegato,
- Direttori di Stabilimento,
- Direttore amministrazione e finanza,
- Direttore Commerciale.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 1. *Responsabilità e rispetto delle leggi* e III.2. c) *Rapporti con clienti e fornitori* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- eventuali criticità riscontrate nei documenti contributivi presentati dagli appaltatori e subappaltatori;
- eventuali criticità emerse in occasione degli accertamenti sui dipendenti utilizzati dagli appaltatori e subappaltatori presso sedi, stabilimenti e siti della società per lavori a loro assegnati.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

AREE STRUMENTALI

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle "aree a rischio", sono state individuate nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di SIBELCO ITALIA S.p.a. le aree considerate strumentali, e cioè quelle aree nelle quali si svolgono attività potenzialmente funzionali alla realizzazione di reati nelle "aree a rischio" (ad es. attività che consentono l'accantonamento di fondi extra-contabili).

Nell'ambito di ciascuna area strumentale sono state inoltre individuate le Funzioni Aziendali coinvolte, le relative attività sensibili e i controlli per queste ultime predisposti. Ancora ed infine sono stati definiti i flussi informativi verso l'OdV. In particolare per ciascuna area strumentale sono stati individuati alcuni Responsabili Interni (denominati *Key Officers*) su cui grava il compito di trasmettere all'OdV appositi *report* dal contenuto predeterminato.

Area strumentale n. 1:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Operation Unit Manager

Direttore di Stabilimento

Site Manager

Direttore amministrazione e Finanza

Direttore Commerciale

Application Manager stabilimento di Robilante

Attività sensibili:

- Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- raccolta di richieste di offerte;
- valutazione di offerte;
- selezione dei fornitori e negoziazioni;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- gestione degli acquisti urgenti.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La procedura PG ACQ 001 "Gestione acquisti - Selezione e valutazione dei fornitori" prevede:

- Gestione centralizzata degli acquisti;
- Sistema di qualificazione dei fornitori;
- Monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori ai fini dell'aggiornamento del sistema di qualificazione dei fornitori;
- Formalizzazione della richiesta d'ordine da parte delle strutture ove sorge il fabbisogno;
- Verifica e approvazione della richiesta d'ordine;
- Verifica di budget per gli investimenti;
- Predisposizione e invio della richiesta d'offerta ed eventuale selezione dei fornitori;
- Formalizzazione dell'ordine;

- Controllo di conformità tra ordine, fattura emessa dal fornitore, beni e servizi ricevuti

La Società ha integrato la procedura PG ACQ 001 esistente prevedendo:

1. la formalizzazione del processo di selezione del fornitore assegnatario dell'ordine;
2. la predisposizione da parte dell'ufficio acquisti di una nota da sottoporre al procuratore al momento della firma dell'ordine nella quale risultino indicati gli aspetti principali del processo di approvvigionamento (controllo di budget; motivazioni della scelta del fornitore, processo di selezione seguito, etc.);
3. la contestuale segnalazione al Direttore Controllo di gestione in caso di richiesta di ordine che superi il budget.

I contratti di fornitura stipulati con i terzi possono prevedere una clausola di accettazione da parte del fornitore delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, con la corrispettiva previsione di sanzioni per la violazione degli stessi

Sistema autorizzativo:

Le procure attualmente in essere nella Società attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di stipulare contratti di acquisto di beni e di servizi:

- Amministratore Delegato,
- Direttori di Stabilimento,
- Direttore amministrazione e finanza,
- Direttore Commerciale
- Application Manager stabilimento di Robilante

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo III.2. c) *Rapporti con clienti e fornitori* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- analisi per fornitore degli ordini aggregati superiori a valori prestabiliti;

- analisi degli ordini superiori a valori prestabiliti;
- analisi degli ordini di acquisto *extra budget*.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area strumentale n. 2:

SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Operation Unit Manager

Direttore di Stabilimento

Site Manager

Direttore amministrazione e Finanza

Responsabile del personale

Direttore Commerciale

Attività sensibili:

- definizione formale dei profili dei potenziali candidati;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'assunzione;
- gestione dell'anagrafica e della documentazione relativa ai dipendenti;
- elaborazione e pagamento stipendi con relativa registrazione;
- gestione dei benefit aziendali

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

la Società ha predisposto la procedura operativa PO 231 001 che prevede i seguenti controlli:

- formalizzazione dei profili dei potenziali candidati per le posizioni aziendali scoperte;
- raccolta e archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute;
- analisi delle candidature e verifica di idoneità rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale, formulazione dell'offerta economica e formalizzazione dell'assunzione;
- modalità per l'assunzione del personale extra budget;
- formalizzazione dei criteri per l'assegnazione dei benefit aziendali.

Sistema autorizzativo:

Le procure attualmente in essere Società attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di assumere dipendenti:

- Amministratore Delegato;
- Direttore amministrazione e finanza;
- Direttori di Stabilimento
- Direttore Commerciale

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 11. *Valore delle risorse umane* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- la selezione del Personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro competenze alla massima professionalità tecnica ed alla massima tensione verso il rispetto dei principi etici richieste dalla Società.
- il Personale è assunto all'esito di una rigida selezione fondata sul *curriculum* di ciascun candidato. Particolare attenzione è riservata alla preparazione dei dipendenti, alle loro doti umane, alla loro integrità morale ed alla loro capacità di rispettare i principi codificati nel Codice Etico;
- il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro.
- la Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati siano tali da non indurre comportamenti illeciti e siano invece focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- assunzioni e cessazione dei rapporti di lavoro nel periodo di riferimento;
- eventuali anomalie riscontrate con riferimento al livello retributivo o alla elargizione dei *benefit* aziendali rispetto ai criteri prestabiliti;
- il piano degli incentivi.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area strumentale n. 3:

SPESE DI RAPPRESENTANZA.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Operation unit Managers

Direttore di Stabilimento

Site Manager

Direttore amministrazione e finanza

Responsabile Legale e Risorse umane

Responsabile del personale

Direttore Commerciale

Direttore Sicurezza, Ambiente e Qualità

Attività sensibili:

- gestione delle spese di rappresentanza.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La Società ha predisposto la procedura operativa PO 231 014 che prevede i seguenti controlli:

- elenco delle posizioni abilitate a sostenere spese di rappresentanza;
- definizione di tipologie e limiti delle spese rimborsabili;
- predisposizione di un modello standard per la rendicontazione delle spese con l'indicazione dei beneficiari delle spese di rappresentanza;
- controllo amministrativo della completezza dei giustificativi;
- controllo di merito sull'adeguatezza della spesa sostenuta e approvazione della richiesta di rimborso.

Sistema autorizzativo:

La procedura prevede la seguente distribuzione dei compiti:

- effettuazione della spesa;
- controllo amministrativo della completezza dei giustificativi;
- controllo di merito sull'adeguatezza della spesa sostenuta e approvazione della richiesta di rimborso.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 12. *Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali* e III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- omaggi e atti di cortesia verso pubblici ufficiali o pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute da ciascuna funzione autorizzata;
- l'elenco delle spese di rappresentanza rimborsate oltre i limiti stabiliti.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area strumentale n. 4:

GESTIONE DELLE CONSULENZE E AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A TERZI.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Direttore Sicurezza, Ambiente e Qualità

Direttore Amministrazione e Finanza

Direttore Commerciale

Direttore di stabilimento

Site Manager

Attività sensibili:

La conclusione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione e/o consulenza.

I particolare:

- la raccolta e controllo della richiesta di prestazione professionale;
- la raccolta di richieste di offerta;
- la valutazione delle offerte;
- la selezione del consulente e negoziazione;
- l'emissione di lettere di incarico e stipulazione dei contratti;
- la gestione delle consulenze urgenti.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La Società ha predisposto la procedura operativa n. PO 231 009 che prevede i seguenti controlli:

- formalizzazione dei motivi per l'attivazione della consulenza;
- formalizzazione dei criteri di scelta dei consulenti;
- formalizzazione della valutazione di congruità economica della prestazione;
- formalizzazione del processo di approvazione degli incarichi extra budget;
- evidenza documentale della prestazione effettuata e del relativo controllo.

In ogni caso, i contratti di fornitura stipulati con i terzi dovranno prevedere una clausola di accettazione da parte del fornitore delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, con la corrispettiva previsione di sanzioni per la violazione degli stessi

Sistema autorizzativo:

Le procure attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di stipulare contratti di consulenza:

- Amministratore Delegato;
- Direttore Sicurezza, Ambiente e Qualità
- Operation Unit Manager
- Direttori di Stabilimento
- Direttore Amministrazione e finanza
- Direttore Commerciale

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo III. 2. a) *Conflitto di interessi*, III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* e III. 2. c) *Rapporti con clienti e fornitori* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interessi – effettivo o potenziale – con la Società, nonché qualunque attività che possa interferire con la capacità di assumere in modo imparziale decisioni nell'interesse della Società;
- il divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale.
- il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- la motivazione sottesa all'attivazione della consulenza;

- i criteri di scelta del consulente;
- la congruità economica della prestazione;
- il soggetto richiedente, il soggetto beneficiante e il sottoscrittore del contratto.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area strumentale n. 5:

EROGAZIONE DI DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI LIBERALITÀ.

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Direttore di Stabilimento

Site Manager

Direttore Amministrazione e Finanza

Attività sensibili:

- Erogazione di donazioni e altri atti di liberalità;
- erogazione di servizi gratuiti alle comunità locali;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- contatti con i funzionari pubblici finalizzati alle predette erogazioni.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La Società ha predisposto la procedura operativa PO 231 013 che prevede i seguenti controlli:

- l'indicazione dei criteri per la scelta degli enti beneficiari dell'atto di liberalità e delle iniziative sponsorizzabili;
- l'indicazione delle motivazioni sottostanti all'elargizione dello specifico contributo;
- controllo sulla congruità del valore del contributo.

Sistema autorizzativo:

La procedura individua le posizioni titolate a:

- sottoscrivere le proposte di l'elargizione liberale;
- autorizzare l'elargizione liberale;
- autorizzare il pagamento.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 12. *Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali* e III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con

pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;

- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle donazioni/liberalità erogate nel periodo di riferimento.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area strumentale n. 6:

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN.

Funzioni aziendali coinvolte:

Direttore di Stabilimento/Responsabile di Sito

Site Manager

Addetto di stabilimento entrata ed uscita mezzi

Attività sensibili:

- Registrazione mezzi in ingresso ed acquisizione della tara;
- pesatura in uscita ed emissione dei documenti correlati al carico;
- fatturazione dei prodotti.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

Le procedure per la regolamentazione del processo di supply chain sono le seguenti:

- PG VEN 003 - Gestione della fatturazione
- PG VEN 005 - Supply Chain e account management
- PRO 005 F/S - Gestione della movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e consegna delle sabbie
- PGPRO 007 C/R - Carico delle sabbie per spedizione
- PGPRO 008 C/R - movimentazione e stoccaggio delle sabbie
- PGSQ 008 - Gestione della identificazione e rintracciabilità del prodotto
- PGSGA 006 - Sorveglianza e misurazione

Le procedure sopra indicate prevedono:

- la registrazione dei mezzi in ingresso e acquisizione della tara;
- la pesatura dei mezzi in uscita e emissione dei documenti correlati al carico;
- la fatturazione dei prodotti.

Sistema autorizzativo:

Per il processo in oggetto, la Società attribuisce alle seguenti posizioni il controllo sulla produzione, stoccaggio e movimentazione dei prodotti:

- Direttori di Stabilimento;
- Direttori di cava;

- Addetto di stabilimento entrata ed uscita automezzi.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 6. *Trasparenza*, II. 12. *Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali* e III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
- il divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- disallineamenti di entità rilevante tra magazzino fisico prodotti e magazzino e contabilità.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area strumentale n. 7:

CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA.

Funzioni aziendali coinvolte:

Direttore Commerciale;

Application Managers;

Sales Manager;

dipendenti del Front Office

Direttore amministrazione e finanza

Attività sensibili:

- Determinazione dello sconto applicabile ai clienti;
- inserimento degli ordini a sistema;
- modifica a sistema dell'anagrafica clienti e listino prezzi.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

L'attività è regolamentata dalle seguenti procedure:

- PG VEN 005 "supply chain e account management",
- PG VEN 001 "Riesame del contratto".

Le procedure sono tuttavia in corso di integrazione per l'introduzione per i seguenti aspetti:

- definizione del valore degli sconti e delle dilazioni di pagamento applicabili;
- applicazione degli sconti superiori a quelli standard.

Sistema autorizzativo:

Per il processo in oggetto, le procure attualmente in essere attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di concedere sconti e dilazioni di pagamento:

- Direttore Commerciale;
- Direttore amministrazione e finanza (con firma abbinata)
- Application manager stabilimento di Robilante (con firma abbinata).

Le procedure esistenti sono in corso di integrazione con l'indicazione puntuale delle posizioni titolate a definire le condizioni commerciali di vendita e i limiti entro cui possono compiere scelte discrezionali.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 12. *Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali* e III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- l'elenco delle operazioni di vendita concluse a condizioni differenti da quelle standard.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area strumentale n. 8:

GESTIONE DEL MATERIALE ESPLOSIVO.

Funzioni aziendali coinvolte:

Site Manager/Direttore di Cava

Mining Supervisor

Mining Manager

Attività sensibili:

- Distruzione del materiale esplosivo inutilizzato;
- vigilanza sull'effettiva distruzione del materiale esplosivo inutilizzato;
- comunicazione alla questura della distruzione del materiale esplosivo inutilizzato.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

La Società ha predisposto la procedura operativa PO.HSE.017 R “Gestione del materiale esplosivo” che prevede i seguenti controlli:

- conservazione ed utilizzo dell'esplosivo,
- distruzione dell'esplosivo in eccesso .

Sistema autorizzativo:

Per il processo in oggetto, la Società utilizza dipendenti qualificati per l'utilizzazione dell'esplosivo. Su autorizzazione della Questura sono stati individuati con atto scritto alcuni dipendenti per la certificazione di utilizzo/ distruzione del materiale esplosivo

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II.1. *Responsabilità e rispetto delle leggi* e II.6. *Trasparenza* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- SIBELCO ITALIA S.p.a. si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti ed in generale le normative vigenti in Italia ed in tutti Paesi con cui ha eventuali collegamenti;
- in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione delle leggi o dei principi deontologici. Ciò vale tanto con riferimento alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, quanto con riferimento a quelle eventualmente connesse ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali;

- ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- gli acquisti di materiale esplosivo,
- l'utilizzo del materiale esplosivo.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.

Area strumentale n. 9:

GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

Funzioni aziendali coinvolte:

Amministratore Delegato

Direttore Amministrazione e Finanza

Responsabile segreteria e finanza;

Direttore di Stabilimento

Site Manager

Consiglieri di Amministrazione e dipendenti assegnatari di carta di credito

Responsabile Controllo di gestione

Responsabile SISTEMI INFORMATIVI/CED

Attività sensibili:

- Gestione degli incassi e dei pagamenti;
- apertura e chiusura dei conti correnti bancari;
- gestione della piccola cassa a mezzo di carte di debito (bancoposta);
- gestione del credito.

Controlli chiave previsti a fronte dei rischi rilevati:

Conti correnti bancari

La Società ha predisposto la procedura operativa PO 231 018 che prevede i seguenti controlli:

- posizioni abilitate all'apertura/chiusura dei c/c;
- verifica mensile degli estratti conto;
- riscontro con il c/c della tesoreria centralizzata (cash pooling).

Piccola cassa

La Società predisposto la procedura operativa PO 231 017 che prevede i seguenti controlli:

- tipologia di spese ammesse;
- quadratura mensile

Carte di credito

La società ha predisposto la procedura operativa PO 231 016 che prevede i seguenti controlli chiave:

- elencazione della tipologia di spese ammesse,
- le posizioni organizzative titolari di una carta di credito.

Gestione del credito

La procedura PG VEN 006 – “credit management” prevede i seguenti controlli chiave:

- La definizione del limite di fido e le attività in caso di superamento del fido massimo (PG VEN 006);
- La gestione del rispetto dei termini di pagamento (PG VEN 006)

La procedura PO 231 008 prevede i seguenti controlli chiave:

- le posizioni interessate dal processo di stralcio del credito;
- l’eventuale richiesta di un parere da parte di un consulente esterno.

Sistema autorizzativo:

Conti correnti bancari

La procedura prevede l’indicazione delle posizioni titolate all’apertura/chiusura dei c/c.

Piccola cassa

La Società assegna la responsabilità della gestione della piccola cassa a:

- Direttori di Stabilimento;
- Direttore Amministrazione e Finanza;
- Responsabile segreteria e finanza

La procedura PO 231 017 individua le posizioni titolate ad approvare le spese.

Carte di credito

La procedura PO 231 016 in corso di formalizzazione prevede l’individuazione delle posizioni titolate ad approvare le spese.

Gestione del credito

Per il processo a lato, le procure attualmente in essere nella Società attribuiscono alle seguenti posizioni il potere di esigere crediti rilasciando la relativa quietanza:

- Direttore amministrazione e finanza;
- Direttore Commerciale.

La Società ha affidato le responsabilità di Credit Manager al Responsabile segreteria e finanza.

Codice Etico:

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel paragrafo II. 12. *Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali* e III.2. b) *Rapporti con le Pubbliche Autorità* del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- il divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;
- la tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale.

Flusso Informativo verso l'OdV:

La Società ha individuato un *Key Officer*, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- disallineamenti rilevanti nelle riconciliazioni di cassa e di banca nonché delle carte di credito;
- conti correnti aperti e chiusi dalla società;
- situazione del credito.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate con immediatezza.